Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 115° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 25 novembre 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. **1187**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino . . . . Pag. 8119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973, n. **1188**.
Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale. Pag. 8120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1189**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . Pag. 8121

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. **568**.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Nicola, in Stroncone . . . . Pag. 8122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **569**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della provincia di Liguria dell'ordine dei chierici regolari poveri delle scuole pie (Scolopi), in Genova-Cornigliano . . . . Pag. 8122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **570**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.V.M. di Lourdes e S. Maria Goretti V.M., in Chioggia . . . . Pag. 8122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **571**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'Opera diocesana per la preservazione della fede, in Parma . . . . Pag. 8122

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1974.
Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni. Pag. 8122

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1974.
Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori. Pag. 8126

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.
Nomina della commissione prevista dall'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale . . . . Pag. 8127

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1974.
Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a., industria confezioni, in Pescara. Pag. 8128

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Fedra, in Fiorano Modenese. Pag. 8128

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Fedra, in Fiorano Modenese. Pag. 8128

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza . Pag. 8129

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Gould-Clevite, in Trento . . . . . Pag. 8129

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli . . . . Pag. 8129

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diplomi originali di laurea . . . . Pag. 8130

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Rovegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Gorreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 8130

Autorizzazione al comune di San Prisco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 8130

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Gragnano Trebbiense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Sorbolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Sempronìano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Soave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8131

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Castiglione della Pescaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 8132

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione alla provincia di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8132

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8133

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 8133

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8133

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 8133

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 8133

Regione Calabria: Approvazione del piano di zona del comune di Badolato . . . . Pag. 8134

Regione Liguria:

Variante al piano regolatore generale del comune di Portofino . . . . Pag. 8134

Approvazione del piano di zona del comune di Albisola Superiore . . . . Pag. 8134

Approvazione del piano di zona del comune di Imperia. Pag. 8134

Approvazione del piano di zona del comune di Millesimo. Pag. 8134

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Conferma nell'incarico di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato . . . . Pag. 8134

Ministero della pubblica istruzione: Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli assistenti in prova dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali . . . . Pag. 8134

Ministero della difesa: Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo commissari . . . . Pag. 8135

Ministero dell'interno: Errata-corrige . . . . . Pag. 8135

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1974, n. **47.**

Disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia e provvidenze regionali per l'incremento dei servizi relativi. Pag. 8136

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1974, n. **48.**

Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa. Pag. 8141

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 306 DEL 25 NOVEMBRE 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 82: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione delle obbligazioni: 5,50 % serie speciale « Opere straordinarie nel Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Export »; 6 % serie speciale « Export » scadenza 1° gennaio 1989; 6 % serie speciale « Opere straordinarie del Mezzogiorno »; 6 % serie speciale « Sviluppo industriale »; 6 % serie speciale « Export - A »; 6 % serie speciale « Export - B »; 7 % serie speciale « Export - A »; 7 % serie ordinaria quinquennale; 7 % serie ordinaria decennale; 7 % serie ordinaria quindicennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 8 % serie ordinaria decennale; 8 % serie ordinaria quindicennale; 8 % serie ordinaria ventennale, effettuate il 15 novembre 1974.

(9334)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. **1187.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32 - è modificato nel senso che il corso di laurea in matematica è abrogato e sostituito dal seguente:

LAUREA IN MATEMATICA

Il corso di studi in matematica si distingue in due indirizzi: didattico e applicativo.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) Algebra;
2) Analisi matematica I;
3) Geometria I;
4) Fisica generale I.

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica generale II.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il 3° anno:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

Oltre ai predetti insegnamenti sono prescritti i seguenti altri a seconda dell'indirizzo prescelto:

Indirizzo didattico.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

3° *Anno*:

1) Matematiche elementari da un punto di vista superiore.

4° *Anno*:

1) Matematiche complementari.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

1) Astronomia;
2) Astrofisica;
3) Chimica generale;
4) Complementi di fisica generale;
5) Istituzioni di algebra superiore;
6) Istituzioni di fisica nucleare;
7) Logica matematica;
8) Pedagogia matematica;
9) Storia delle matematiche;

10) Storia della scienza;
11) Statistica matematica;
12) Struttura della materia;
13) Teoria dei numeri;
14) Teoria delle funzioni.

Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico.

Indirizzo applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

3° *Anno*:

1) Calcoli numerici e grafici.

4° *Anno*:

1) Teoria e tecnica della programmazione per le macchine calcolatrici.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

1) Algebra di Boole;
2) Calcolatori speciali;
3) Calcolo analogico ed elettronico;
4) Calcolo delle probabilità;
5) Cibernetica;
6) Logica matematica;
7) Matematica finanziaria ed attuariale;
8) Progressi stocastici;
9) Programmazione matematica;
10) Servomeccanismi;
11) Statistica matematica;
12) Teoria dei circuiti;
13) Teoria dell'informazione;
14) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico.

Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Nello svolgimento delle esercitazioni relative a quelle degli insegnamenti anzidetti che siano comuni con altri corsi di laurea dovrà tenersi conto delle diverse esigenze delle differenti categorie di studenti.

I corsi di « Analisi matematica », di « Geometria », di « Fisica generale » non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti; il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « Analisi matematica I », « Geometria I », « Algebra ».

I corsi fondamentali obbligatori del secondo biennio dell'indirizzo applicativo comportano un corso di esercitazioni pratiche che ne è parte integrante.

L'art. 33, relativo alle modalità di alcuni esami del corso di laurea in matematica, viene abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea comprende:

a) discussione di un lavoro scritto;

b) discussione di una o più tesine di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica ».

L'art. 38, relativo alle modalità degli esami del corso di laurea in chimica, viene abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 139. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973, n. **1188.**

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 28 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 28 - *Corsi per laureati e per diplomati.* — I corsi per allievi ufficiali di complemento per laureati e per diplomati provvedono alla formazione di ufficiali di complemento dei vari corpi della Marina militare.

La durata dei corsi per allievi ufficiali di complemento laureati e quella dei corsi per allievi ufficiali di complemento diplomati è stabilita dal capo di stato maggiore della Marina, in relazione alle esigenze di formazione dei suindicati allievi.

Al termine dei rispettivi corsi, gli allievi idonei sono nominati aspiranti guardiamarina di complemento nei corpi di appartenenza e con tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo o a terra.

Al termine del tirocinio pratico i comandi assegnano agli aspiranti dipendenti un punto di attitudine professionale per determinare l'idoneità al grado di ufficiale.

Il giudizio definitivo è pronunciato dal consiglio di disciplina dell'Accademia navale presieduto dall'ammiraglio comandante.

Gli aspiranti non idonei alla nomina a guardiamarina, sono rinviati nel Corpo equipaggi militari marittimi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in merito.

Le materie e i programmi di insegnamento sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina ».

L'art. 29 dello statuto dell'Accademia navale, di cui al precedente primo comma, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1189**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in malattie infettive.

Scuola di specializzazione in malattie infettive
(seconda scuola)

Art. 712. — La scuola di specializzazione in malattie infettive ha lo scopo di promuovere un'approfondita conoscenza delle malattie umane da infezione e dei metodi di diagnosi, di profilassi e di cura delle stesse.

Essa conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a 20 per ciascun anno. Qualora gli aspiranti siano in numero maggiore, i candidati dovranno sostenere una prova scritta e la ammissione sarà determinata in base alla graduatoria.

Gli aspiranti che per titoli già acquisiti ritengano di poter essere ammessi al 2° anno di corso, dovranno presentare documentata richiesta.

Art. 713. — Il corso di studi ha la durata di tre anni, durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche ed i vari reparti degli istituti clinici.

La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico per le discipline di insegnamento annuale ed alla fine del biennio per gli insegnamenti biennali.

Alla fine del corso gli iscritti dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di malattie infettive.

Per essere ammesso a questo esame di diploma, il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto.

Art. 714. — La scuola di specializzazione in malattie infettive comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;

2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;

3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);

2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;

3) Anatomia patologica delle malattie infettive;

4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (2° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);

2) Malattie infettive dei Paesi caldi;

3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;

4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

L'ordine degli esami è il seguente:

I anno: esame delle discipline n. 1) e 2);

II anno: esame delle discipline n. 2), 3) e 4);

III anno: esame delle discipline n. 1), 2), 3), 4) ed un esame di diploma.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se, al secondo esame, non sarà loro riconosciuta la idoneità, saranno esclusi da ulteriori prove.

Art. 715. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare, sono fissate come segue:

tassa d'immatricolazione	L. 5.000
tassa annuale d'iscrizione	» 18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	» 7.000
contributi generali	» 950
riscaldamento	» 2.000
contributo di laboratorio per esercitazioni	» 50.000
libretto di riconoscimento	» 300
indennità di schedatura	» 500
soprattassa esami di diploma	» 3.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 137. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. **568**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Nicola, in Stroncone.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 1° gennaio 1973, relativo alla unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Nicola, entrambe in Stroncone (Terni).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 102. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **569**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della provincia di Liguria dell'ordine dei chierici regolari poveri delle scuole pie (Scolopi), in Genova-Cornigliano.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di: « Provincia ligure dei padri Scolopi », assunta dalla provincia di Liguria dell'ordine dei chierici regolari poveri delle scuole pie (Scolopi), in Genova-Cornigliano.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 117. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **570**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.V.M. di Lourdes e S. Maria Goretti V.M., in Chioggia.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia in data 22 aprile 1973, integrato con due dichiarazioni entrambe dell'8 giugno stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della B.V.M. di Lourdes e S. Maria Goretti V.M., in località Sottomarina di Chioggia (Venezia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 119. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1974, n. **571**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione dell'Opera diocesana per la preservazione della fede, in Parma.

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la nuova denominazione di « Opera diocesana San Bernardo degli Uberti », assunta dall'Opera diocesana per la preservazione della fede, in Parma, di cui all'art. 1 dello statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1354. Viene, altresì, approvata l'integrazione all'art. 2 dello statuto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 27. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1974.

Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Udita la commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Limiti, modalità e procedimenti tecnici per la fotoriproduzione sostitutiva

La facoltà di riproduzione fotografica sostitutiva di documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti pubblici economici, prevista dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, può essere esercitata nei limiti, con le modalità ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente decreto.

Art. 2.

Atti e documenti per i quali non è ammessa la fotoriproduzione sostitutiva

La facoltà di riproduzione fotografica sostitutiva, prevista dall'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non può essere esercitata per gli atti e documenti compresi nelle categorie sotto specificate:

a) raccolte e documenti singoli per i quali sia stato adottato dalle competenti autorità il provvedimento di riconoscimento di interesse particolarmente importante o di notevole interesse storico ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) leggi, atti aventi forza di legge, decreti inseriti nelle raccolte ufficiali, regolamenti esterni, statuti degli enti pubblici;

c) sentenze della Corte costituzionale;

d) trattati internazionali ed atti connessi;

e) piani regolatori generali e particolari; piani di fabbricazione, di lottizzazione, per l'industrializzazione ed analoghi;

f) fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, in attività di servizio;

g) registro generale d'ordine delle conservatorie delle ipoteche, pubblico registro automobilistico, pubblico registro navale, registro ed originali degli atti dello stato civile da conservare presso i comuni e tutti gli altri registri prescritti dalla legge come mezzo per la pubblicità dei fatti giuridici;

h) originali dei contratti per importo superiore ai settantacinque milioni, redatti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata;

i) originali degli atti formati e conservati dai notai e dalle persone autorizzate a esercitare le funzioni di notaio ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ed i testamenti olografi consegnati fiduciariamente agli stessi, anche successivamente al loro versamento agli archivi notarili;

l) originali degli atti ricevuti dai capi degli archivi notarili e annotati al prescritto repertorio, comprese le copie degli atti notarili rogati in paese estero; gli originali e le copie delle scritture private che gli uffici del registro, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, trasmettono agli archivi notarili;

m) atti contenenti disegni e scritture originali in cui la colorazione abbia un particolare significato;

n) libri-giornali, degli inventari sociali e fiscali obbligatori concernenti le attività imprenditoriali;

o) diplomi originali attestanti gli studi compiuti, rilasciati nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per le sentenze, le decisioni e gli altri provvedimenti giurisdizionali dei giudici ordinari e delle giurisdizioni speciali, e relativi fascicoli di ufficio, la citata facoltà di fotoriproduzione non può essere esercitata prima di 10 anni dal passaggio in giudicato o dalla irrevocabilità della sentenza o decisione.

Art. 3.

Adempimenti preliminari all'esercizio delle facoltà di fotoriproduzione sostitutiva

Le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono inoltrare al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, una relazione sulle categorie di atti e documenti, compresi nei massimari di scarto anche per settori di servizio, che intendono sostituire con la riproduzione fotografica. La relazione deve indicare dati riguardanti la determinazione delle serie archivistiche, il sistema di riproduzione, quello adottato per la cartellinatura e le caratteristiche delle eventuali copie da utilizzarsi per gli usi correnti e di consultazione. Alla relazione medesima devono essere allegati i fac-simile degli schemi di cartellinatura e dei mezzi di consultazione previsti per la ricerca dei singoli documenti o delle unità archivistiche, nonchè prove positive e negative a seconda delle caratteristiche intrinseche e morfologiche presentate dagli originali cartacei.

La relazione e le prove sono sottoposte al parere della commissione per la fotoriproduzione dei documenti di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ai fini della emanazione del decreto del Ministro per l'interno previsto dal terzo comma del citato art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Si considera acquisito il parere favorevole della commissione trascorso un semestre dalla richiesta dell'amministrazione interessata.

Le stesse procedure devono essere osservate per ogni ulteriore categoria di atti e documenti d'archivio che si intenda sostituire con la fotoriproduzione.

Art. 4.

Distruzione dei documenti fotoriprodotti

Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla distruzione degli atti e documenti conservati, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, soltanto se riferentisi ad un periodo anteriore all'ultimo triennio. Qualora regolamenti o norme particolari dovessero prevedere per alcune serie un periodo limitato di validità o di conservazione nel tempo, queste, effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutte dopo un terzo di tale periodo. I bollettini di versamento in conto corrente postale ed i titoli dei servizi a denaro dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, una volta effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, non sono soggetti all'obbligo della conservazione.

I registri ed i libri comunque denominati, non esclusi dall'applicazione dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, non possono essere fotoriprodotti se non siano anche esauriti.

Alla distruzione dei documenti e degli atti fotoriprodotti può procedersi dopo effettuate le operazioni di collaudo e di autenticazione ai sensi degli articoli 8 e 9 e comunque non prima che siano decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per l'interno previsto dal terzo comma del citato art. 25.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha facoltà di vietare la distruzione dei documenti ed atti che la stessa ritenga opportuno ritirare e conservare a proprie spese.

Art. 5.

Cartellinatura degli atti e documenti da riprodurre

Gli atti e documenti destinati ad essere distrutti dopo la fotoriproduzione, anche se ritirati dall'Amministrazione degli archivi di Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente decreto, devono essere cartellinati da appositi incaricati.

La cartellinatura consiste nella revisione ed opportuna preparazione degli atti e documenti da riprodurre e nell'approntamento di idonei strumenti di consultazione, eventualmente integrati da opportune codificazioni per l'elaborazione elettronica, che, in base alle indicazioni apposte sui documenti ed a quelle inserite in ciascun fotogramma in sede tecnica di fotoriproduzione, consentano di rilevare la stretta connessione degli atti e documenti riprodotti con il loro raggruppamento (serie e unità archivistiche) e di reperire prontamente l'atto o documento da consultare o duplicare.

In particolare, salvo quanto previsto all'ultimo comma del successivo art. 7, devono essere osservate le seguenti modalità:

1) le unità archivistiche (fascicoli, registri e simili) devono essere numerate progressivamente nell'interno di ciascuna serie o raggruppamento, la cui indicazione va riportata nel frontespizio;

2) gli atti e documenti compresi in ciascuna unità archivistica devono essere ordinati e numerati, ed eventualmente codificati, progressivamente, secondo l'ordine cronologico ad iniziare dal documento meno recente, salvo che non si tratti di atti e documenti che per esigenze organizzative siano ordinati diversamente o siano già legati in volume o riportati nel registro già numerati progressivamente, per i quali resta fermo il relativo ordine;

3) le pagine di cui si compone ciascun documento compreso nell'unità archivistica, o la medesima unità archivistica se questa è composta di un unico documento, devono essere numerate progressivamente;

4) la indicazione della serie di appartenenza di ciascun atto o documento può risultare da un titolo corrente, da un simbolo, ecc. Potrà comunque essere adottato qualsiasi sistema di individuazione purchè rispondente ai criteri dettati al secondo comma del presente articolo;

5) la numerazione, che deve risultare in maniera chiara e completa, può essere effettuata manualmente o meccanicamente. Eventuali errori saranno corretti annullando l'indicazione errata e ripetendo a fianco quella esatta;

6) ciascuna unità archivistica deve essere descritta a cura dell'addetto alle operazioni di cartellinatura in un registro di serie, nel quale sono riportate le indicazioni atte ad identificarla (e cioè depositario dei documenti, numero ed estremi cronologici della serie, numero dell'unità archivistica, numero del documento e relativi estremi cronologici), la denominazione del laboratorio cui è affidata la riproduzione dei documenti, la data della riproduzione, gli estremi di classificazione delle unità fotografiche risultanti dal registro di cui al nono comma del successivo art. 7, le unità fotografiche corrispondenti a ciascuna unità archivistica, la qualifica e le generalità del pubblico ufficiale che attesta la conformità delle duplicazioni agli originali riprodotti. Per gli atti e documenti suscettibili di rettifiche, cambiamenti e successive annotazioni devono, altresì, essere riportati gli estremi relativi a tali variazioni, necessarie e sufficienti per individuare l'atto o il documento o la relativa riproduzione fotografica che le contiene; per questi ultimi nel relativo registro di serie saranno riprodotti gli estremi idonei ad individuare l'atto o documento originario cui si riferiscono. I registri di serie devono essere, prima dell'uso, numerati progressivamente per ogni pagina, e quindi vidimati da un impiegato di ruolo appositamente designato dal capo dell'ufficio responsabile della conservazione degli atti e documenti.

Qualora la documentazione da riprodurre non sia ripartita o ripartibile in serie, le unità archivistiche devono essere elencate secondo l'ordine ed i criteri indicati nella prima pagina del registro, riservato alla elencazione di tali atti e documenti.

Art. 6.

Procedimenti tecnici per la riproduzione

Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione è costituito da un negativo soggetto alla prescrizione del presente regolamento o da altro tipo di film, che, a giudizio degli organi preposti alla normalizzazione, offra le stesse garanzie.

Per la riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti seguita da distruzione dell'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è ammesso l'uso di procedimenti tecnici, ivi compresa la microfilmatura in duplex, che diano garanzia di fedeltà al documento riprodotto, di duplicabilità, di leggibilità, di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione fraudolenta e di stabilità illimitata nel tempo, in condizioni normali di conservazione.

Quale unità fotografica può essere assunta, oltrechè la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, di cui al primo comma del presente articolo, purchè atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli. Tali unità fotografiche, costituite da bobine o da complessi collegabili, dovranno essere numerate progressivamente e non dovranno essere impressionate sulla parte iniziale e terminale per una lunghezza di almeno dieci centimetri o, se trattasi di formati a schede, in un'unica parte per uno spazio sufficiente ai fini della apposizione dell'attestazione di autentica di cui al successivo art. 9.

La pellicola da usare deve essere del tipo di sicurezza secondo gli standards internazionali di fabbricazione, da approvare con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'archiviazione a tempo indeterminato, ininfiammabile, e di passo non inferiore a mm 16. Essa può essere imperforata, monoperforata o biperforata.

Le caratteristiche di stabilità e quelle fisico-chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura « pellicola di archiviazione a tempo indeterminato » ed agli estremi del relativo decreto interministeriale di approvazione.

Il trattamento della pellicola impressionata deve essere effettuato a regola d'arte.

Dal film sostitutivo, autenticato ai sensi del successivo art. 9, possono essere tratte, per le correnti esigenze operative, copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici.

Soltanto la pellicola autenticata sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali atti e documenti riprodotti.

Tale pellicola deve essere custodita in modo da garantirne la leggibilità e la conservazione nel tempo. Il microfilm sostitutivo con i relativi strumenti di consultazione (di cui agli articoli 5, 6 e 7, nono comma, del presente decreto) dovrà successivamente esser versato agli archivi di Stato competenti nei termini prescritti per ciascun tipo di documentazione in essi fotoriprodotta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 7.
Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo

La pellicola deve essere impressionata con le indicazioni sottospecificate:

a) denominazione dell'Amministrazione o ente, tenuti a conservare gli atti e i documenti;

b) numero o numeri di catena dell'unità fotografica, generalità complete dell'operatore alla macchina, numero della macchina e data dell'impressione;

c) descrizione eventuale della serie (numero complessivo delle unità archivistiche ed estremi cronologici generali) data e firma del compilatore, con una nota illustrativa del contenuto e del sistema di classificazione o di numerazione usati, nonchè delle eventuali dispersioni verificatesi prima della fotoriproduzione. Tali indicazioni costituiscono lo schedone generale di serie;

d) descrizione dell'unità archivistica (numero dei documenti in essi compresi, estremi cronologici) con la denominazione completa della medesima. Tali indicazioni costituiscono lo schedone particolare dell'unità archivistica. La eventuale mancanza di documenti, i fogli bianchi e gli eventuali danneggiamenti devono essere indicati in calce allo schedone che deve essere datato e firmato chiaramente dal compilatore. Questo schedone può essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unità archivistica, sul quale devono essere apposte la data e la firma leggibile dell'addetto alla cartellinatura dei documenti.

Le predette indicazioni devono essere riprodotte da un quadro a caratteri mobili o da un modulo a stampa, con caratteri non inferiori al corpo 40 che ne consenta la lettura senza l'ausilio di apparecchi ottici.

Gli estremi di cui alle lettere *a*) e *b*) devono essere riprodotti all'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica, come penultimo fotogramma. Su tale schedone viene apposta la indicazione di « inizio » e di « fine » soltanto quando esso sia riprodotto prima dell'unità archivistica con la quale inizia la serie o dopo l'unità archivistica con la quale la serie termina.

Lo schedone particolare dell'unità archivistica deve essere riprodotto all'inizio e alla fine di detta unità con l'indicazione: « inizio » e « fine ». Tale schedone deve altresì essere riprodotto anche quando l'unità archivistica non possa essere contenuta integralmente nella medesima unità fotografica. In tal caso saranno inserite opportune indicazioni di collegamento tra le diverse unità fotografiche riproducenti la medesima unità archivistica. Tali indicazioni saranno apposte dopo l'ultimo fotogramma riproducente l'unità archivistica in ciascuna unità fotografica ed innanzi al primo della unità fotografica successiva con la quale riprende la duplicazione dell'unità archivistica interrotta.

Nel caso l'unità archivistica sia costituita da un unico documento che presenti tutti gli elementi atti alla sua individuazione, può essere compilato e fotoriprodotto il solo schedone generale di serie.

I fotogrammi sono numerati progressivamente per unità fotografica e devono riprodurre gli estremi di cui al n. 4) dell'art. 5.

Ove sia essenziale la esatta ricostruzione delle dimensioni del documento, nel fotogramma deve essere riprodotta una scala centimetrica. Nei casi in cui, per necessità tecniche, sia indispensabile sezionare in più parti il documento, deve essere fotografato per ogni sezione, un quadro d'unione che, per ogni parte del documento riprodotto nel corrispondente fotogramma, presenti un quadratino nero che consenta di individuare la posizione della parte fotografata rispetto alle altre.

Le unità fotografiche devono essere descritte in apposito registro nel quale devono essere riportati gli estremi di classificazione di ciascuna e quelli idonei ad identificare le unità archivistiche in essa riprodotte secondo quanto prescritto al n. 6) dell'art. 5.

Le operazioni di ripresa e le varie fasi del trattamento devono risultare da appositi registri istituiti per ogni singola macchina, che devono essere chiusi giornalmente e sottoscritti dall'operatore.

Qualora la duplicazione sia effettuata mediante unica macchina da presa il registro prescritto al nono comma del presente articolo può fungere anche da registro di macchina. In tal caso è controfirmato dall'operatore che ha eseguito la duplicazione.

Nel caso le caratteristiche formali dei documenti non dovessero essere riconducibili al previsto sistema di cartellinatura ed alle norme tecniche prescritte, fermo restando che deve in ogni caso essere costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, possono essere adottate procedure la cui osservanza sia garantita da un responsabile del settore di produzione ed utilizzazione dei documenti da fotoriprodurre. Tale deroga è consentita anche qualora, in rapporto a strutture informative preesistenti al presente decreto, sia stato adottato un sistema di cartellinatura e di duplicazione diverso da quelli di cui agli articoli 5 e 7 da integrare con le indicazioni ricognitive principali.

Art. 8.
Collaudo

La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e degli altri atti deve essere collaudata da incaricato diverso da quello che ha proceduto alla cartellinatura ed alla riproduzione fotografica.

Qualora al collaudo risultino errori di cartellinatura o di ripresa (pagine non fotografate, fotogrammi esposti in modo erroneo, fotogrammi danneggiati a seguito di incidenti verificatisi nel corso del trattamento, strappi, errori di numerazione e simili) deve provvedersi alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o più unità fotografiche che devono avere una propria numerazione e far parte integrante della serie fotografica cui si riferiscono.

Le unità fotografiche riservate ai rifacimenti sono soggette alle modalità di registrazione e di autenticazione prescritte dal presente decreto.

All'inizio ed alla fine di ciascuna unità fotografica riservata ai rifacimenti deve risultare prima del quadro generale della riproduzione con la indicazione dell'unità fotografica errata, uno schedone con la indicazione RIFACIMENTI seguita dal numero dell'unità fotografica cui le correzioni si riferiscono.

I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unità fotografiche in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna unità fotografica seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire deve essere dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto deve avere lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura.

All'inizio ed alla fine del gruppo di fotogrammi che sostituiscono fotogrammi annullati della medesima unità fotografica sono riprodotte le indicazioni che contraddistinguono detta unità con la legenda « inizio appendice » e « fine appendice »; prima e dopo i fotogrammi di ciascuna unità archivistica, ne sarà riprodotto lo schedone particolare con la indicazione « inizio appendice » e « fine appendice ».

Durante il collaudo devono essere annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola, tutti i fotogrammi comunque errati salvo che si tratti di duplicazioni riproducenti il medesimo documento nel qual caso si annulla il fotogramma tecnicamente peggiore.

Per quanto attiene al negativo di sostituzione, non è consentito effettuare rifacimenti complessivi che superino il cinque per cento dei fotogrammi contenuti nell'unità fotografica.

Ad operazioni ultimate il collaudatore dà atto che le riproduzioni fotografiche sono state eseguite con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, mediante apposizione della propria firma sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, a fianco della registrazione dell'unità fotografica collaudata.

Art. 9.

Autenticazione della pellicola sostitutiva

La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio responsabile della conservazione degli atti o documenti o da un suo delegato.

Il responsabile dell'autenticazione di cui al precedente comma deve assistere al procedimento di formazione della pellicola sostitutiva e, ad operazione ultimata, deve imprimere il proprio punzone sull'unità fotografica sostitutiva nelle parti non impressionate previste dall'art. 6 del presente decreto, prima che la pellicola sia sottoposta allo sviluppo. Una volta eseguito il collaudo previsto dal precedente art. 8 il funzionario autenticante applica di nuovo il punzone al termine della unità fotografica.

Detto punzone viene depositato, mediante impressione su apposito registro, insieme alle generalità e alla qualifica del responsabile, seguite dalle date iniziali e terminali del periodo in cui il punzone medesimo è stato usato presso l'ufficio.

Delle relative operazioni di fotoriproduzione ed autentica si dà atto mediante dichiarazione e firma dell'operatore che ha effettuato la ripresa e dell'incaricato dell'autenticazione sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, nell'apposita colonna riservata al processo verbale ed in corrispondenza dell'unità fotografica autenticata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9302)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408 e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto l'art. 4 dello statuto anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1973, con il quale il dott. Pier Franco Valle è stato nominato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, componente del consiglio di amministrazione dell'E.N.A.L., per la durata di un quadriennio;

Considerato che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Valle occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico suindicato;

Vista la designazione a tal fine formulata dal Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Ferrarin è nominato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Pier Franco Valle, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

(9327)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Nomina della commissione prevista dall'art. 4 della legge 3 aprile 1974, n. 108, contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 aprile 1974, n. 108, con cui il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, un nuovo testo del codice di procedura penale (art. 1) nonchè le disposizioni di coordinamento e transitorie (art. 3), sentito il parere della commissione prevista nello stesso art. 1 della legge citata;

Ritenuta la necessità di nominare una commissione, la quale, dopo avere eseguito le indagini, le ricerche e gli studi necessari, provveda all'elaborazione del progetto del nuovo testo del codice suindicato, nonchè alla formulazione delle altre disposizioni predette con le rispettive relazioni;

Visti gli articoli 4 e 5 della richiamata legge 3 aprile 1974, n. 108;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, presso l'ufficio legislativo di questo Ministero, la commissione per la redazione del progetto del nuovo testo di codice di procedura penale e delle disposizioni previste nell'art. 3 della citata legge 3 aprile 1974, n. 108, con le relative relazioni.

Art. 2.

La commissione è così costituita:

Presidente:

Pisapia prof. Giandomenico, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Milano.

Componenti:

Conso prof. Giovanni, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Roma;

Cavallari prof. Vincenzo, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Ferrara;

Siracusano prof. Delfino, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Catania;

Pisani prof. Mario, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Pavia;

Malinverni prof. Alessandro, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Firenze;

De Luca prof. Giuseppe, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Bologna;

Carulli prof. Nicola, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Napoli;

Massa prof. Carlo, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Napoli;

Scardia dott. Marcello, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, Roma;

Tartaglione dott. Girolamo, consigliere di Corte di cassazione, Roma;

Marucci dott. Alberto, sostituto procuratore generale della suprema Corte di cassazione, Roma;

Dondina avv. Mario, avvocato del foro di Milano;

Bovio avv. Giovanni, avvocato del foro di Milano;

Casalinuovo avv. Mario, avvocato del foro di Catanzaro;

Angelucci avv. Alfredo, avvocato del foro di Roma;

Bardi avv. Francesco, avvocato del foro di Potenza;

Gallo avv. Ettore, avvocato del foro di Vicenza.

Segreteria scientifica:

Chiavario prof. Mario, ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Perugia;

Amodio prof. Ennio, straordinario di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Parma;

Grevi prof. Vittorio, incaricato di diritto processuale penale nell'Università degli studi di Macerata;

Sisti dott. Ugo, magistrato di corte d'appello applicato alla procura generale della Corte suprema di cassazione;

Ghiara dott. Aldo, magistrato di tribunale, tribunale Genova;

Lemmo dott. Elio, magistrato di tribunale applicato alla Corte suprema di cassazione, Roma;

Taormina dott. Carlo, magistrato di tribunale applicato alla Corte suprema di cassazione, Roma;

Galli dott. Guido, magistrato di tribunale, tribunale Milano;

Mele dott. Vittorio, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice presso il tribunale di Napoli;

Neppi Modona dott. Guido, magistrato di tribunale fuori ruolo addetto al Ministero di grazia e giustizia, Roma;

Ferri dott. Nicola, magistrato di tribunale applicato alla procura generale della Corte suprema di cassazione, Roma;

Montone dott. Ivan, magistrato di corte di appello applicato alla Corte suprema di cassazione, Roma;

Vanni dott. Roberto, magistrato di tribunale, pretore di San Giovanni Valdarno;

Franco dott. Nicolò, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice presso il tribunale di Torino;

Ambrosini dott. Giangiulio, magistrato di tribunale, tribunale Torino;

Dominioni prof. Oreste, incaricato di istituzioni di diritto e procedura penale nell'Università degli studi di Cagliari;

Zhara Buda dott. Salvatore, magistrato di Cassazione fuori ruolo addetto al Ministero di grazia e giustizia, Roma;

Maselli dott. Ettore, magistrato di Cassazione fuori ruolo addetto al Ministero di grazia e giustizia, Roma;

Di Gennaro dott. Giuseppe, magistrato di Cassazione fuori ruolo addetto al Ministero di grazia e giustizia, Roma;

Casadei Monti dott. Pierpaolo, magistrato di tribunale, tribunale Ravenna.

Art. 3.

Sul complesso degli articoli relativi ad ogni singolo istituto e da ultimo sul testo completo, dovrà essere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 3 aprile 1974, n. 108, il parere della commissione ivi prevista.

Art. 4.

Per l'espletamento dell'incarico la commissione potrà sentire degli esperti, relativamente, in particolare, ai servizi di cancelleria e segreteria ed agli accertamenti medico-legali.

Art. 5.

Il capo dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia partecipa alle sedute della commissione prevista nell'art. 1 con voto deliberativo.

Art. 6.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del personale necessario per l'espletamento delle funzioni organizzative ed esecutive nell'ambito della commissione.

Art. 7.

Ai partecipanti ai lavori della commissione spetta il trattamento di missione previsto dalle leggi vigenti e il compenso che sarà determinato con successivo decreto ministeriale nei limiti della spesa fissata dall'art. 4 citata legge 3 aprile 1974, n. 108.

La spesa occorrente a norma del comma precedente prevista in L. 15.000.000 graverà per l'esercizio finanziario 1974 sul cap. 1065 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1974
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 109

(9338)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1974.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a., industria confezioni, in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vela S.p.a., industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 31 luglio 1973, 8 agosto 1973, 5 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974 e 9 luglio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vela S.p.a., industria confezioni di Pescara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9281)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Fedra, in Fiorano Modenese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Fedra di Fiorano Modenese (Modena), con effetto dal 29 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Fedra di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9287)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Fedra, in Fiorano Modenese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ceramica Fedra di Fiorano Modenese (Modena), con effetto dal 29 gennaio 1973;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Fedra di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9288)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceta di Seravezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Henraux con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), con effetto dal 12 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1973, 30 maggio 1974 e 31 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux con sede in Querceta di Seravezza (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9289)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Gould-Clevite, in Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Gould-Clevite di Trento, con effetto dal 23 luglio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Gould-Clevite di Trento, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9286)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974 e 6 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento per gli stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Ivrea, Pallanza e Vercelli è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Danilo Maiotti, nato a Perugia il 26 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Perugia il 20 giugno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9019)

Il dott. Fabrizio Corbi, nato a Firenze il 28 novembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Firenze il 7 dicembre 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9020)

Il dott. Luciano Chiappini, nato a Ferrara il 6 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna nello anno 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monteleone di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Monteleone di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.625.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4612/M)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.254.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Camerata Nuova (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.043.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4481/M)

Autorizzazione al comune di Rovegno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Rovegno (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482/M)

Autorizzazione al comune di Gorreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Gorreto (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.565.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.952.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4484/M)

Autorizzazione al comune di Masi Torello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Masi Torello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.360.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4485/M)

Autorizzazione al comune di San Prisco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di San Prisco (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4486/M)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.403.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4487/M)

Autorizzazione al comune di Cavriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Cavriglia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4488/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.192.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489/M)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.429.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4490/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano Trebbiense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4491/M)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Auditore (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4492/M)

Autorizzazione al comune di Sorbolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Sorbolo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4493/M)

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.699.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4494/M)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.436.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4495/M)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.271.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4496/M)

Autorizzazione al comune di Campiglia dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Campiglia dei Berici (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.202.913, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4497/M)

Autorizzazione al comune di Soave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Soave (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4498/M)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Sarteano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.236.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4499/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4500/M)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.581.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4501/M)

Autorizzazione al comune di Buggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Buggiano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 30.577.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4502/M)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.975.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4503/M)

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Quingentole (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.425.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4504/M)

Autorizzazione al comune di Mogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Mogliano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.732.604, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4505/M)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1974, il comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.372.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4506/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione della Pescaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4508/M)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Milazzo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 469.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4512/M)

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1974, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.696.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4518/M)

Autorizzazione alla provincia di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1974, la provincia di Padova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.521.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4519/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4507/M)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4509/M)

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Muggia (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4510/M)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.830.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4511/M)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.677.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4513/M)

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.650.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4514/M)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.094.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4515/M)

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.810.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4516/M)

Autorizzazione al comune di Battipaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1974, il comune di Battipaglia (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.050.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4517/M)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1974, il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4520/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 21 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	670,85	670,85	670,80	670,85	669,50	670,80	670,80	670,85	670,85	670,80
Dollaro canadese	679,75	679,75	678 —	679,75	678,50	679,70	679,75	679,75	679,75	679,70
Franco svizzero	237,69	237,69	239,60	237,69	241,50	237,69	236,60	237,69	237,69	237,69
Corona danese	114,03	114,03	114,65	114,03	113,70	114,05	114,10	114,03	114,03	114 —
Corona norvegese	123,03	123,03	123,50	123,03	123 —	123,02	123,10	123,03	123,03	123 —
Corona svedese	155,11	155,11	157,25	155,11	155 —	155,05	155,18	155,11	155,11	155,10
Fiorino olandese	256,90	256,90	257,50	256,90	256,50	256,80	256,90	256,90	256,90	256,90
Franco belga	17,751	17,751	17,75	17,751	17,70	17,75	17,7625	17,751	17,75	17,75
Franco francese	142,96	142,96	143,05	142,96	142,50	142,95	143,15	142,96	142,96	142,95
Lira sterlina	1555,35	1555,35	1556,25	1555,35	1552,50	1551,10	1555,45	1555,35	1555,35	1555,35
Marco germanico	266,50	266,50	266,75	266,50	267 —	266,50	266,20	266,50	266,50	266,50
Scellino austriaco	37,35	37,35	37,40	37,35	37,40	37,35	37,35	37,35	37,35	37,35
Escudo portoghese	26,83	26,83	26,90	26,83	26,80	26,85	26,85	26,83	26,83	26,83
Peseta spagnola	11,74	11,74	11,75	11,74	11,72	11,75	11,76	11,74	11,74	11,73
Yen giapponese	2,2395	2,2395	2,23	2,2395	2,23	2,22	2,2375	2,2395	2,23	2,23

Media dei titoli del 21 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,850
» 5 % (Ricostruzione)	85,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,075
» 5 % (Città di Trieste)	82,875
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,500
» 5,50 % » » 1968-83	82,425
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,350
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,200
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,375
» 5 % (» 1° aprile 1978)	82,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,500
» poliennali 7 % 1978	92,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	670,825
Dollaro canadese	679,75
Franco svizzero	237,145
Corona danese	114,065
Corona norvegese	123,065
Corona svedese	155,145
Fiorino olandese	256,90
Franco belga	17,757
Franco francese	143,055
Lira sterlina	1555,40
Marco germanico	266,35
Scellino austriaco	37,35
Escudo portoghese	26,84
Peseta spagnola	11,75
Yen giapponese	2,238

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati il 21 novembre 1974 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, relativi al giorno 15 novembre 1974 lo scellino austriaco deve essere rettificato come segue: da Lit. *36,29* a Lit. *37,29*.

REGIONE CALABRIA

Approvazione del piano di zona del comune di Badolato

Con decreto del presidente della regione Calabria 2 maggio 1974, n. 529, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 14 marzo 1974, n. 291, è stato approvato il piano di zona del comune di Badolato (Catanzaro), adottato dallo stesso comune con atto consiliare 14 luglio 1972, n. 38.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9361)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Portofino

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 settembre 1974, n. 1742, è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale del comune di Portofino, relativa alle prescrizioni dell'art. 28 delle norme di attuazione.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, e successive modificazioni.

(9206)

Approvazione del piano di zona del comune di Albisola Superiore

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1974, n. 1713, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Albisola Superiore (Savona), in località Luceto.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9207)

Approvazione del piano di zona del comune di Imperia

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1974, n. 1716, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Imperia, relativamente al comprensorio di via Artallo.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9208)

Approvazione del piano di zona del comune di Millesimo

Con decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1974, n. 1717, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Millesimo (Savona).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9209)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Conferma nell'incarico di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile stesso anno, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 188, con il quale, tra gli altri, il dott. Andrea Camera, dirigente superiore delle ragionerie provinciali dello Stato, venne nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1974, in corso di perfezionamento, con il quale il suddetto dirigente superiore dott. Andrea Camera è stato collocato a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, a decorrere dal 18 giugno 1974;

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico di componente della suindicata commissione esaminatrice il dottor Camera in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Andrea Camera, collocato a riposo dal 18 giugno 1974 con decreto ministeriale citato nelle premesse, viene confermato, da tale data, nell'incarico di componente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 novembre 1973, in virtù dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 23

(9078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli assistenti in prova dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1956, n. 1356, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche statali;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Veduto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduto il decreto ministeriale 24 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 181, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sessantaquattro posti nella qualifica iniziale della carriera

esecutiva degli assistenti dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali di cui sessantadue posti per la qualifica di assistenti restauratori in prova e due posti per assistenti fotografi in prova.

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a sessantaquattro posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli assistenti in prova dell'istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 24 maggio 1973 è costituita come segue:

Presidente:

Galanti dott.ssa Bianca Maria, dirigente superiore - direttrice dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Componenti:

Manganelli dott.ssa Franca, nata Del Grano, tecnologa nel ruolo del personale direttivo dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Pennacchi prof. Lamberto, ordinario di fotografia presso l'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione di via della Vasca Navale, Roma;

Ranchino dott. Renzo, primo dirigente dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Italia dott. Salvatore Giuseppe, direttore aggiunto di divisione nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

Segretario:

Cristiano dott. Franco, consigliere dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva che si presume di L. 700.000 (settecentomila) graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1974
Registro n. 70 *Istruzione, foglio n.* 303

(8840)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato dell'Esercito, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 54, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 13 Difesa, foglio n. 385, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di otto tenenti in servizio permanente del servizio di commissariato, ruolo ufficiali commissari, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. Giannotti dott. Alessandro, nato il 4 luglio 1945 . . . punti 36,950
2. Pavlidi dott. Alessandro, nato il 31 marzo 1949 . . . » 35,800
3. s. ten. comm. cpl. Frittella Antonio, nato il 9 giugno 1948 . . . punti 34,430
4. s. ten. a. cpl. La Penna Donato, nato il 15 febbraio 1947 . . . » 34,290
5. s. ten. f. cpl. Martinelli Carlo, nato il 19 luglio 1945 . . . » 32,890
6. s. ten. g. (p) cpl. Resciniti Rocco, nato il 13 ottobre 1947 . . . » 32,450
7. s. ten. a. cpl. Torrisi Antonino, nato il 12 luglio 1946 . . . » 32,440
8. Doria dott. Angelo, nato il 4 marzo 1949 . » 32,100
9. s. ten. comm. cpl. Ostillio Giuseppe Adeo, nato il 21 aprile 1950 . . . » 30,540
10. Crocetti dott. Francesco, nato il 13 maggio 1947 . . . » 29,900
11. s. ten. a. cpl. Vacca Eugenio, nato il 13 settembre 1943 . . . » 29,110
12. Cappello dott. Fulvio Antonio, nato l'11 dicembre 1948 . . . » 29,000
13. s. ten. f. cpl. Stracuzzi Claudio, nato il 3 novembre 1948 . . . » 28,295
14. s. ten. f. cpl. Maddonni Antonino, nato il 7 marzo 1948 . . . » 26,890

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) Giannotti dott. Alessandro . . . . punti 36,950
2) Pavlidi dott. Alessandro . . . . » 35,800
3) s. ten. comm. cpl. Frittella Antonio . . » 34,430
4) s. ten. a. cpl. La Penna Donato . . . » 34,290
5) s. ten. f. cpl. Martinelli Carlo . . . . » 32,890
6) s. ten. g. cpl. Resciniti Rocco . . . . » 32,450
7) s. ten. a. cpl. Torrisi Antonino . . . » 32,440
8) Doria dott. Angelo . . . . . . » 32,100

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. comm. cpl. Ostillio Giuseppe Adeo punti 30,540
2. Crocetti dott. Francesco . . . . . » 29,900
3. s. ten. a. cpl. Vacca Eugenio . . . . » 29,110
4. Cappello Fulvio Antonio . . . . . » 29,000
5. s. ten. f. cpl. Stracuzzi Caludio . . . » 28,295
6. s. ten. f. cpl. Maddonni Antonino . . » 26,890

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1974
Registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 183

(9079)

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

In calce al decreto ministeriale 20 luglio 1974, con cui è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti medici di polizia in servizio permanente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 dell'11 novembre 1974, dove è scritto «*Il Ministro*: TANASSI» leggasi: «*Il Ministro*: TAVIANI».

(9336)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1974, n. 47.

Disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia e provvidenze regionali per l'incremento dei servizi relativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia riconosce al trasporto pubblico il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione economico-sociale e dalla pianificazione urbanistica.

Su tale presupposto:

afferma la necessità di una pianificazione dei trasporti pubblici di persone su strada, in coordinazione con i trasporti ferroviari e con gli altri trasporti pubblici, che assicuri i collegamenti su tutto il territorio regionale al fine di garantire la mobilità delle persone per le esigenze di relazione, di studio e di lavoro e per tutte le altre esigenze di carattere sociale della popolazione;

promuove e favorisce la gestione pubblica dei trasporti collettivi di persone su strada.

Art. 2.

Ai fini indicati nell'articolo precedente la Regione:

a) determina gli indirizzi generali della politica regionale dei trasporti e la attua in collegamento con le esigenze ed i programmi nazionali e tenendo conto della necessità di integrare i servizi di trasporto con quelli delle regioni contermini;

b) redige il piano regionale dei trasporti;

c) provvede al coordinamento ed all'approvazione dei piani comprensoriali di trasporto e delle relative previsioni economico-finanziarie.

Art. 3.

Per la disciplina del trasporto pubblico, il territorio regionale è ripartito in bacini di traffico.

Si intende per bacino di traffico una unità comprensoriale, costituita da più circoscrizioni comunali, entro la quale possa attuarsi un coordinato e razionale sistema di trasporto pubblico, tenuto conto della situazione ambientale, sociale ed economica e degli obiettivi menzionati nell'art. 1.

I bacini di traffico sono determinati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore delegato ai trasporti, di concerto con l'assessore alla pianificazione ed al bilancio, sentito il parere dei comuni della regione. La modifica delle circoscrizioni di bacino può essere disposta, con la stessa procedura, anche su richiesta dei comuni interessati, sentiti i consorzi di bacino.

Art. 4.

Sono regionali le linee che collegano due o più bacini di traffico, nell'ambito della Regione, e quelle di gran turismo.

Sono linee di gran turismo quelle che rivestono esclusivamente finalità di collegamento turistico.

Art. 5.

Sono comprensoriali le linee che si svolgono integralmente nell'ambito di un bacino di traffico.

La rete delle linee comprensoriali in ciascun bacino di traffico deve essere coordinata alla rete delle linee regionali e, secondo direttive della Regione, alle reti stabilite o da stabilirsi negli altri bacini.

Le linee comprensoriali possono essere urbane o extraurbane.

Sono urbane le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell'ambito di centri abitati anche se appartenenti a comuni diversi, purchè sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi.

Sono extraurbane tutte le altre.

Art. 6.

Sono servizi di linea quelli che si svolgono su itinerari ed orari fissi, anche a carattere stagionale, con o senza offerta indifferenziata al pubblico, per assicurare i collegamenti essenziali sulle linee di comunicazione di cui agli articoli 4 e 5.

I servizi di linea sono pubblici.

All'ordinato svolgimento dei medesimi provvedono:

a) l'amministrazione regionale, per le linee regionali, salvo delega ai consorzi di bacino;

b) i consorzi di bacino, per le linee comprensoriali extraurbane e per quelle urbane con percorso esteso a più circoscrizioni comunali;

c) i comuni, per le linee comprensoriali urbane, con percorso limitato ad una sola circoscrizione comunale.

Le linee regionali sono gestite mediante concessione; le altre linee possono essere gestite a mezzo di aziende speciali, consortili o comunali, o mediante concessione.

I consorzi di gestione fra comuni che risultino costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno equiparati, a tutti gli effetti, alle aziende speciali.

Capo II

CONSORZI DI BACINO

Art. 7.

Per ciascun bacino di traffico, i comuni che vi appartengono sono costituiti in consorzio con decreto del presidente della giunta regionale.

Al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici secondo le leggi alle quali gli enti medesimi sono soggetti.

Art. 8.

I consorzi sono costituiti nei modi previsti dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per la prima composizione dell'assemblea, il numero dei rappresentanti per ciascun comune consorziato è così determinato:

1) per i comuni il cui consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario:

a) se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, il sindaco o suo delegato;

b) se aventi una popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, due consiglieri comunali di cui uno appartenente alle liste di minoranza;

2) per i comuni il cui consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:

a) se aventi una popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti tre consiglieri comunali;

b) se aventi una popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti, quattro consiglieri comunali;

c) se aventi una popolazione da 20.001 a 100.000 abitanti, otto consiglieri comunali;

d) se aventi una popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, dodici consiglieri comunali;

e) se aventi una popolazione superiore ai 250.000 abitanti, quindici consiglieri comunali.

Per l'elezione dei rappresentanti dei comuni di cui al punto 2) del precedente comma ciascun consigliere comunale vota per un solo nome: qualora nella elezione più consiglieri riportino il medesimo numero di voti, la scelta ha luogo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali conseguite in occasione della elezione a consigliere comunale.

Ai rappresentanti di ciascun comune è attribuito nell'assemblea consorziale un numero di voti pari a quello della popolazione di detto comune diviso per il numero complessivo dei rappresentanti medesimi.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la popolazione di ciascun comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Per gli altri enti pubblici eventualmente partecipanti al consorzio, la rappresentanza spetta al presidente o ad un suo delegato.

Art. 9.

Sono organi del consorzio di bacino:

1) l'assemblea generale;
2) il presidente;
3) il consiglio direttivo.

Art 10.

Spetta all'assemblea generale:

a) deliberare lo statuto del consorzio ed ogni modifica dello stesso;

b) eleggere il presidente del consorzio e, con separate votazioni, il vicepresidente ed i componenti del consiglio direttivo;

c) determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento e gli interventi del consorzio;

d) adottare il piano comprensoriale dei trasporti e ogni modifica, integrazione o revisione dello stesso;

e) deliberare il bilancio preventivo, lo storno dei fondi ed il conto consuntivo;

f) determinare il contributo finanziario fisso che gli enti partecipanti devono versare al consorzio;

g) deliberare il regolamento degli uffici e del personale;

h) nominare il segretario ed il tesoriere del consorzio;

i) deliberare la stipulazione di mutui;

l) deliberare, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di linea comprensoriali, per la concessione dei medesimi e per la revoca o modifica delle concessioni;

m) esercitare le altre attribuzioni, previste da leggi e regolamenti, statali e regionali, dallo statuto consortile e dai regolamenti del consorzio.

Art. 11.

Il presidente è eletto dall'assemblea generale, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti della stessa e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Rappresenta legalmente il consorzio, convoca e presiede la assemblea generale ed il consiglio direttivo, provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dispone su tutti gli affari relativi all'amministrazione del consorzio che non siano attribuiti alla competenza di altri organi.

Art. 12.

Il consiglio direttivo è composto dal presidente del consorzio, che ne ha la presidenza, e da quattro a otto membri eletti dall'assemblea generale. L'elezione di questi ultimi ha luogo, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Spetta al consiglio direttivo:

a) predisporre il piano comprensoriale dei trasporti ed ogni modifica, integrazione e revisione del medesimo;

b) curare l'esecuzione del piano;

c) adottare i provvedimenti riguardanti il personale;

d) deliberare su ogni atto di straordinaria amministrazione, che non sia attribuito all'assemblea generale;

e) esercitare ogni altra attribuzione, prevista da leggi e regolamenti, statali e regionali, dallo statuto consortile e dai regolamenti del consorzio.

Art. 13.

Ciascun consorzio deve darsi uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Lo statuto deve prevedere, fra l'altro, la istituzione di un organo permanente di consulenza dell'amministrazione consorziale, in cui siano adeguatamente rappresentate le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti della stessa ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa. Allo stesso modo sono deliberate ed approvate le modificazioni dello statuto.

Art. 14.

Nei confronti dei consorzi di bacino si applica la disciplina dei controlli, vigente per le province, secondo la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 15.

Gli statuti dei consorzi di bacino e le deliberazioni, con le quali essi adottano, integrano e rivedono i piani comprensoriali di trasporto, sono esclusivamente soggetti alle forme di controllo previste dall'art. 13 e dall'art. 17, secondo, terzo e quarto comma, della presente legge.

Capo III

PIANO REGIONALE E PIANI COMPRENSORIALI DEI TRASPORTI

Art. 16.

Il piano regionale dei trasporti, in armonia con gli indirizzi della pianificazione regionale ed in attuazione della stessa:

a) traccia la rete delle linee regionali di comunicazione;

b) indica, per i fini di cui alla lettera *e)* del presente articolo e alla lettera *c)* dell'art. 17, il costo medio dei servizi di linea, regionali e comprensoriali, distintamente per le zone montane, per le zone di pianura e per le linee urbane;

c) stabilisce le tariffe a forcella per i trasporti di linea, regionali e comprensoriali, distintamente, nelle zone montane e nelle zone di pianura;

d) preordina le unità di gestione per i servizi di linea regionali;

e) formula, per ciascuna unità di gestione, la previsione economico-finanziaria;

f) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani comprensoriali dei trasporti.

Il piano regionale dei trasporti è predisposto dal servizio regionale dei trasporti, di concerto con l'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio per quanto attiene alla conformità con gli indirizzi e le scelte della pianificazione regionale.

Nella fase di predisposizione del piano è sentito il parere del Comitato regionale di cui all'art. 26.

Il piano regionale dei trasporti è deliberato dalla giunta regionale, su proposta del presidente della giunta stessa o dell'assessore delegato ai trasporti, di concerto con l'assessore alla pianificazione ed al bilancio.

Art. 17.

Il piano comprensoriale dei trasporti:

a) traccia la rete delle linee comprensoriali di comunicazione;

b) preordina le unità di gestione per i servizi di linea comprensoriali;

c) formula, per ciascuna unità di gestione, la previsione economico-finanziaria, avuto riguardo ai costi medi di riferimento e alle forcelle tariffarie, stabiliti nel piano regionale;

d) enuncia le direttive ed i criteri cui debbono conformarsi i comuni nella gestione delle linee urbane.

Il piano comprensoriale è deliberato dall'assemblea del consorzio di bacino ed è approvato dalla giunta regionale, previo parere del comitato regionale di cui all'art. 26.

Qualora in sede di approvazione venga riconosciuta l'opportunità di modifiche per assicurare il coordinamento con gli altri piani comprensoriali ed il rispetto delle previsioni del piano regionale dei trasporti, il piano viene rinviato, con le osservazioni del caso, al consorzio di bacino che entro trenta giorni dovrà deliberare in merito alle osservazioni della giunta regionale.

Dopo la restituzione del piano, la giunta regionale, sentito nuovamente il comitato regionale di cui all'art. 26, adotta le sue decisioni.

Art. 18.

Il piano regionale ed il piano comprensoriale dei trasporti possono essere modificati in ogni tempo, quando sopravvengono importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di apportarvi variazioni, miglioramenti od integrazioni.

Le determinazioni e le indicazioni, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)* dell'art. 16 ed alla lettera *c)* dell'art. 17, sono soggette a revisione annuale, per la verifica della loro congruità.

Le modifiche e le revisioni sono introdotte con il procedimento di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 17.

Art. 19.

Agli effetti della presente legge, s'intendono per unità di gestione le unità organizzative più convenienti, per economicità, efficienza e produttività, in cui sia dato di suddividere la rete regionale dei servizi di linea e ciascuna rete comprensoriale.

L'unità di gestione è costituita da una ponderata combinazione di servizi di linea od anche da un solo servizio di linea, che presenti le caratteristiche di cui al precedente comma.

Capo IV

GESTIONE DEI SERVIZI DI LINEA E TRASPORTI COLLETTIVI NON DI LINEA

Art. 20.

Quale che sia il sistema prescelto, allo svolgimento dei servizi di linea si provvede per unità di gestione.

Art. 21.

Le concessioni, da disporsi per unità di gestione, sono accordate ad aziende od imprese che posseggano adeguati requisiti di idoneità morale e tecnica e di capacità finanziaria e che accettino di svolgere il servizio secondo le previsioni e le prescrizioni del piano regionale e dei piani comprensoriali e con l'osservanza delle condizioni tecniche, amministrative ed economiche, stabilite nell'apposito disciplinare.

Nell'assegnazione delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, avranno titolo di preferenza, nell'ordine:

le imprese pubbliche;

le imprese a capitale misto;

le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all'attività aziendale;

le imprese private.

Art. 22.

Salvo quanto stabilito nel seguente comma, le concessioni definitive sono rilasciate per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a nove.

In aggiunta ai casi di cessazione o di modifica del rapporto concessionale, regolati da norme statali o da principi generali, la revoca delle concessioni o la modifica delle clausole concessionali può aver luogo anche in dipendenza delle modifiche e delle revisioni, di cui all'art. 18.

Art. 23.

In caso di revoca nessun indennizzo spetta al concessionario revocato. Potranno invece essere rilevati dal subentrante gli impianti fissi e il materiale mobile, sulla valutazione dei quali, in caso di mancato accordo, sarà chiamato a pronunciarsi un collegio arbitrale composto da tre membri: uno nominato dall'amministrazione regionale, uno dal concessionario revocato, uno dal presidente del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Nella stima dei beni mobili ed immobili oggetto di rilevamento dovrà essere detratto l'importo degli eventuali contributi corrisposti dall'amministrazione regionale al concessionario revocato per l'acquisizione dei medesimi.

Art. 24.

Restano fermi gli obblighi a carico dei concessionari, previsti da leggi dello Stato, per il trasporto di effetti postali.

Art. 25.

I trasporti collettivi, esercitati con autobus immatricolati in servizio privato, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal direttore del servizio regionale dei trasporti.

L'autorizzazione per adibire, in via eccezionale, a noleggio con conducente l'autobus destinato a servizio di linea è rilasciata dall'ente che ha accordato la concessione delle linee alle quali l'autobus è adibito.

Capo V

COMITATO REGIONALE PER IL COORDINAMENTO DEI TRASPORTI

Art. 26.

E' istituito presso la presidenza della giunta regionale il comitato regionale per il coordinamento dei trasporti.

Il comitato:

a) è consultato in sede di predisposizione della proposta di piano regionale dei trasporti, di cui al secondo comma dell'art. 16, ed in sede di predisposizione delle proposte di modifica e di revisione di detto piano;

b) è consultato in sede di approvazione dei piani comprensoriali dei trasporti e delle relative modifiche e revisioni;

c) dà parere in ogni altro caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato ai trasporti ritenga di interpellarlo per questioni attinenti a tale materia.

Art. 27.

Il comitato è composto da:

1) il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato ai trasporti, in veste di presidente;

2) il direttore del servizio regionale dei trasporti;

3) il direttore regionale della pianificazione e del bilancio od un suo delegato;

4) il direttore regionale dei lavori pubblici od un suo delegato;

5) i presidenti dei consorzi di bacino, dopo che questi saranno costituiti;

6) un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale, il più anziano dei quali svolge le funzioni di vicepresidente;

7) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative;

8) un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali di categoria delle aziende di trasporto pubblico e privato;

9) tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato.

Sono chiamati, altresì, a far parte del comitato, su designazione delle amministrazioni di appartenenza:

10) un rappresentante della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

11) un rappresentante dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

12) un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Di volta in volta potranno essere chiamati a partecipare ai lavori in qualità di esperti, senza diritto di voto, rappresentanti di altri rami dell'amministrazione regionale e di altri enti pubblici.

Il comitato è costituito, all'inizio di ogni triennio, con decreto del presidente della giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando debba procedersi all'integrazione del comitato od alla sostituzione di taluno dei suoi componenti.

Per il funzionamento del comitato si osservano le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge regionale 18 ottobre 1967, numero 22.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio regionale dei trasporti.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Le attribuzioni già di competenza del Ministero dei trasporti e trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 833, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate in via esclusiva dalla giunta regionale.

Art. 29.

Le concessioni di costruzione e di esercizio delle autostazioni sono rilasciate dall'assessore delegato ai trasporti, sentito il comitato regionale per il coordinamento dei trasporti.

Art. 30.

Al servizio regionale dei trasporti è demandata la vigilanza su tutti i servizi pubblici di linea, regionali e comprensoriali.

Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è esercitata anche dai consorzi di bacino e dai comuni.

I funzionari, cui sono attribuiti compiti di vigilanza, devono essere muniti di apposita tessera di servizio. Questa è rilasciata dall'assessore delegato ai trasporti, per i funzionari del servizio regionale dei trasporti, dal presidente del consorzio di bacino, per i funzionari appartenenti al consorzio, dal sindaco del comune, per i funzionari comunali.

Art. 31.

Nei capitolati delle concessioni possono essere previste penali pecuniarie, a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni in essi contenute.

Art. 32.

Per i maggiori compiti attribuiti dalla presente legge al servizio regionale dei trasporti i posti previsti in organico dalla legge regionale 10 maggio 1973, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, per la carriera direttiva (ruolo giuridico-amministrativo) sono aumentati di due unità, quelli previsti per la carriera di concetto (ruolo dei segretari) di due unità, quelli previsti per la carriera esecutiva (ruolo applicati e dattilografi) di quattro unità e quelli previsti per la carriera ausiliaria (ruolo degli agenti tecnici) di due unità.

Alla copertura dei predetti posti si potrà procedere, in tutto od in parte, in eccedenza ai limiti previsti dall'art. 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, con personale comandato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e da enti pubblici.

Art. 33.

Alle categorie dei lavoratori e studenti dovrà essere rilasciato, a richiesta, l'abbonamento per una corsa giornaliera di andata e una di ritorno, con validità quindicinale o mensile, e con riduzione fino ad un massimo del 70% del prezzo di corsa semplice sulle linee comprensoriali e regionali.

Facilitazioni sui prezzi dei biglietti ordinari e sugli abbonamenti possono essere accordate a particolari categorie di pensionati.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 34.

Possono essere concessi ai consorzi di bacino, di cui all'articolo 7:

a) per agevolarne la costituzione ed il funzionamento, speciali contributi regionali in misura non superiore al 70% sulle spese relative effettivamente sostenute e ritenute ammissibili;

b) per favorire la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, speciali contributi regionali in misura non superiore al 70% sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee o per l'acquisto di impianti, di attrezzature e materiale rotabile, nonchè per il potenziamento dei servizi;

c) per favorire la costituzione e lo sviluppo di cooperative di gestione, i cui soci partecipino direttamente all'attività aziendale, speciali contributi regionali in misura non superiore al 40% sulla spesa necessaria per l'acquisto di materiale rotabile e degli impianti fissi.

Per gli scopi previsti dal presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 100 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, per gli interventi di cui alla lettera *a*);

b) lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1974, per gli interventi di cui alla lettera *b*);

c) lire 50 milioni, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, per gli interventi di cui alla lettera *c*).

Fino a quando non saranno costituiti i consorzi di bacino gli interventi previsti dal primo comma del presente articolo saranno determinati ed eseguiti con appositi provvedimenti dell'assessore delegato ai trasporti.

Art. 35.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, categoria IV, il cap. 1154 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi di bacino sulle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili, per la loro costituzione e funzionamento » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni, autorizzato per l'esercizio 1974 dal precedente art. 34 per gli interventi di cui alla lettera *a*), fa carico al sopracitato cap. 1154 e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 36.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, categoria XI, il cap. 5507 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi di bacino per la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee o per l'acquisto di impianti, attrezzature e materiale rotabile, nonchè per il potenziamento dei servizi » e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 450 milioni, autorizzato per l'esercizio 1974 col precedente art 34 per gli interventi di cui alla lettera *b*), fa carico al sopracitato cap. 5507.

Art. 37.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sarà iscritto al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, categoria XI, il cap. 5508 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi di bacino, per favorire la costituzione e lo sviluppo di cooperative di gestione, sulla spesa necessaria per l'acquisto di materiale rotabile e degli impianti fissi » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede a fronte della cessazione della spesa, di pari importo, autorizzata con gli articoli 1 e 9 della legge regionale 24 aprile 1972, n. 24, fino all'esercizio finanziario 1974.

L'onere di lire 50 milioni, autorizzato per l'esercizio 1975 col precedente art. 34 per gli interventi di cui alla lettera *c*), farà carico al sopracitato cap. 5508 e quello di pari importo previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 38.

Per i fini previsti dall'art. 34, lettera *b*), della presente legge, è autorizzata, altresì, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 300 milioni sui fondi assegnati dallo Stato in base al provvedimento legislativo in corso in materia di trasporti a carico del fondo previsto dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In relazione alla effettiva assegnazione di fondi da parte dello Stato verrà conseguentemente istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, apposito capitolo di entrata e di spesa nel bilancio regionale per il predetto intervento.

Art. 39.

L'amministrazione regionale è autorizzata a ripartire fra i consorzi di bacino, per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali, extraurbani e urbani e fra le imprese concessionarie dei servizi di linea regionali, sovvenzioni annue:

fino a lire 250 per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di montagna, nonchè per autobus/km di percorrenza effettiva di corse notturne riservate ai lavoratori turnisti, che si effettuino tra le ore 21,30 e 6,30;

fino a lire 100 per autobus/km di percorrenza effettiva in zone di pianura, entro il limite delle somme annualmente stanziate nell'apposito capitolo di bilancio.

A tal fine l'assessore delegato ai trasporti predispone il piano annuale di ripartizione delle somme disponibili tenendo conto delle previsioni economico-finanziarie, di cui all'art. 17,

primo comma, lettera c), ed all'art. 16, primo comma, lettera e), e della diversa incidenza degli oneri per i trasporti agevolati. Nel progetto di piano sono indicati anche i criteri da seguire per la determinazione degli interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali di ciascun bacino.

Il piano di ripartizione è deliberato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato ai trasporti.

Dalle sovvenzioni di cui al primo comma sono escluse le percorrenze delle autolinee classificate di gran turismo.

Alla erogazione delle sovvenzioni provvede l'assessore delegato ai trasporti.

Le disposizioni dei primi quattro commi del presente articolo hanno effetto dal 1° ottobre 1974.

Le disposizioni delle leggi regionali 13 luglio 1972, n. 28, e 29 marzo 1973, n. 22, circa il rimborso degli sconti del 70% di cui all'art. 1 della stessa legge n. 28, hanno effetto solo per gli sconti applicati fino a tutto il 30 settembre 1974.

Fino a quando non saranno predisposte le previsioni economico-finanziarie, di cui al secondo comma del presente articolo, si terrà conto degli elementi di valutazione, direttamente acquisiti dal servizio regionale dei trasporti.

Fino a quando non saranno stati costituiti i consorzi di bacino, gli interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali, in attuazione al piano regionale di ripartizione, saranno disposti direttamente dall'assessore delegato ai trasporti.

Per i fini previsti dal presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 1 miliardo, e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 4 miliardi.

Le provvidenze di cui al presente articolo saranno concesse soltanto alle imprese che si impegneranno ad applicare le nuove condizioni normative e retributive del contratto degli autoferrotranvieri ovvero quelle che saranno stabilite a livello nazionale dopo il 25 luglio 1974.

Le provvidenze di cui al presente articolo potranno essere erogate anche a titolo di acconto.

Art. 40.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, categoria IV, il cap. 1155, con la denominazione: « Sovvenzioni a favore dei consorzi di bacino per interventi a sostegno dei servizi di linea comprensoriali extraurbani o urbani e alle imprese concessionarie dei servizi di linea regionali » e con lo stanziamento di lire 1 miliardo, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 1 miliardo, autorizzato per l'esercizio 1974 dal precedente art. 39, farà carico al sopracitato cap. 1155 e quello di lire 4 miliardi previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa di lire 3 miliardi con lo storno dello stanziamento di lire 1.800 milioni autorizzato per l'esercizio 1975 con le leggi regionali 13 luglio 1972, n. 28, e 29 marzo 1973, n. 22, che cesseranno la efficacia a partire dal 1° ottobre 1974 giusta il disposto del precedente art. 39 e con la cessazione della spesa per l'importo complessivo di lire 1.200 milioni, autorizzata fino allo esercizio 1974 con le leggi regionali 17 agosto 1971, n. 37, 13 novembre 1971, n. 50, e 4 aprile 1972, n. 8.

Art. 41.

Per favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle linee regionali e comprensoriali possono essere concessi sulla spesa di acquisto — effettivamente sostenuta — di autobus nuovi di fabbrica, speciali contributi regionali nelle seguenti misure:

del 20% all'atto dell'acquisto, più 8% per cinque anni, a favore delle imprese pubbliche;

del 15% all'atto dell'acquisto, più 6% per cinque anni, a favore delle società cooperative o a prevalente capitale pubblico;

del 10% all'atto dell'acquisto, più 5% per cinque anni, a favore delle imprese private o a prevalente capitale privato.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui al comma precedente, non potranno essere alienati senza il preventivo assenso della Regione.

Per gli scopi previsti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 380 milioni e, per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978, la spesa di lire 190 milioni.

Art. 42.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, categoria XI, il cap. 5510 con la denominazione: « Contributi sulla spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica per l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle linee regionali e comprensoriali » e con lo stanziamento di lire 380 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2, presidenza giunta regionale, trasporti e traffici, dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 380 milioni autorizzato per l'esercizio 1974 dal precedente art. 41 fa carico al sopracitato cap. 5510 e quello di lire 190 milioni previsto per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 43.

Per i fini previsti dallo stesso art. 41 è autorizzata, altresì, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 250 milioni sui fondi assegnati dallo Stato in base al provvedimento legislativo in corso in materia di trasporti a carico del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In relazione alle effettive assegnazioni dei fondi da parte dello Stato verrà conseguentemente istituito — con decreto del presidente della giunta regionale — da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, apposito capitolo di entrata e di spesa nel bilancio regionale per il predetto intervento.

Art. 44.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi di bacino, ai comuni e ad aziende pubbliche di trasporto, speciali contributi in misura non superiore al 6% annuo per venti anni, sulla spesa occorrente per la costruzione e l'ammodernamento di officine e rimesse nonchè per l'acquisto di apparecchiature di controllo.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli enti di cui al comma precedente contributi una tantum per la progettazione e la costruzione di autostazioni e di pensiline, in misura non superiore al 50% del costo dei fabbricati e delle opere stradali direttamente connesse.

Per le finalità previste dal primo comma del presente articolo, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, un limite di impegno di lire 50 milioni e, nell'esercizio finanziario 1976, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

esercizio 1974 lire 50 milioni;
esercizio 1975 lire 100 milioni;
esercizi dal 1976 al 1993 lire 200 milioni;
esercizio 1994 lire 150 milioni;
esercizio 1995 lire 100 milioni.

Art. 45.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, trasporti e traffici, categoria XI, il cap. 5511 con la denominazione: « Contributi annui a favore dei consorzi di bacino, dei comuni e di aziende pubbliche di trasporto sulla spesa occorrente per la costruzione e l'ammodernamento di officine e rimesse nonchè per l'acquisto di apparecchiature di controllo » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa

del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, trasporti e traffici, dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 50 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato cap. 5511 e quello conseguente alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1995 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dall'autorizzazione del limite di impegno di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1976 con la cessazione della spesa, per i predetti importi, autorizzata rispettivamente dalla legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 (articoli 2 e 9) fino all'esercizio 1974 e dalla legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, (art. 6) fino all'esercizio 1975.

Art. 46.

Per i fini previsti dal secondo comma del precedente art. 44, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 200 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1978, la spesa di lire 300 milioni sui fondi assegnati dallo Stato in base al provvedimento legislativo in corso in materia di trasporti a carico del fondo previsto dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

In relazione alla effettiva assegnazione dei fondi da parte dello Stato verrà conseguentemente istituito, con decreto del presidente della giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, apposito capitolo di entrata e di spesa nel bilancio regionale per il predetto intervento.

Art. 47.

Al punto *a*) dell'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, sono aggiunte le parole: « nonchè per corsi di educazione stradale e per manifestazioni di educazione e propaganda all'uso del trasporto pubblico ».

Per gli scopi previsti dal predetto art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, e dal presente articolo, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978, l'ulteriore spesa di lire 20 milioni.

L'onere di lire 20 milioni autorizzato per l'esercizio 1974 fa carico al cap. 1151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 15 milioni a lire 35 milioni mediante prelevamento di lire 20 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, trasporti e traffici, dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni relativo agli esercizi dal 1975 al 1978 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 48.

La spesa per il funzionamento del comitato regionale di cui all'art. 26 della presente legge, fa carico al cap. 121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La maggiore spesa per assegni fissi al personale, derivante dall'applicazione dell'art. 32 della presente legge, farà carico al cap. 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge sui capitoli delle spese correnti per l'esercizio 1974, eventualmente non impegnati nell'esercizio medesimo, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 settembre 1974

p. *Il presidente*: DE CARLI

LEGGE REGIONALE 11 settembre 1974, n. 48.
Disciplina regionale in materia di edilizia abitativa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 18 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI

Art. 1.

In conformità all'ordinamento legislativo regionale, alle previsioni del piano urbanistico ed a quelle di un piano pluriennale di spesa, la regione Friuli-Venezia Giulia favorisce lo sviluppo dell'edilizia residenziale mediante interventi in attuazione di un piano regionale per l'edilizia residenziale.

Il piano regionale concerne l'impiego di tutti i finanziamenti disponibili, di provenienza sia statale che regionale, secondo i contenuti di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Il piano indica il fabbisogno per un decennio e stabilisce le priorità degli interventi in concomitanza col piano pluriennale di spesa, anche in rapporto all'impiego unitario dei fondi disponibili secondo quantificazioni localizzate nell'ambito delle singole zone socio-economiche.

Il fabbisogno attiene all'acquisizione ed urbanizzazione primaria delle aree, alla determinazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata con i relativi servizi sociali e le altre opere di urbanizzazione secondaria, nonchè alla definizione delle contribuzioni all'edilizia convenzionata ed agevolata con particolare riguardo alla cooperazione.

Art. 3.

Il piano decennale di cui al precedente art. 1 — scaglionato in scadenze annuali — viene formulato dall'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio d'intesa con l'assessorato regionale dei lavori pubblici e l'assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione.

Il piano viene approvato dalla giunta regionale, la quale lo comunica successivamente al consiglio.

La giunta regionale, inoltre, presenta periodiche relazioni al consiglio al fine di consentire allo stesso la valutazione dello stato di formazione e di attuazione del piano.

E' rimesso all'assessorato regionale dei lavori pubblici il compito di rendere operative le direttive previste dal piano.

A tale fine, l'assessore regionale ai lavori pubblici procede alla concessione dei contributi per programmi d'intervento.

Art. 4.

Gli interventi regionali a favore di opere pubbliche, anche nelle materie diverse dall'edilizia residenziale, devono uniformarsi alle scelte ubicazionali indicate dal piano.

In attesa dell'approvazione del piano, la Regione dispone dei fondi destinati all'edilizia abitativa per l'anno 1974 in conformità ad un programma-stralcio formulato dall'assessorato dei lavori pubblici, d'intesa con l'assessorato della pianificazione e bilancio e l'assessorato del lavoro, della formazione professionale, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione, approvato dalla giunta regionale e comunicato al consiglio.

Art. 5.

Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, la Regione si avvale, ai sensi delle norme legislative in materia ed in conformità alle risultanze del piano, degli istituti autonomi per le case popolari e del loro consorzio regionale, delle cooperative edilizie previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, e loro consorzi, nonchè, per i fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa dei predetti enti, di imprese a partecipazione pubblica, attraverso apposite convenzioni.

Per gli interventi di edilizia convenzionata, la Regione si avvale, oltre che degli enti di cui al primo comma del presente articolo, dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi, delle cooperative edilizie e loro consorzi, e di imprese private singole o collegate.

Art. 6.

I mutui contratti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la costruzione di alloggi su aree concesse con diritto di superficie, fruenti di contributi previsti dalla presente legge, sono garantiti da ipoteca di primo grado e possono usufruire della garanzia integrativa della Regione per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Analoghe forme di garanzia si applicano ai mutui contratti per gli interventi di edilizia convenzionata su aree concesse con diritto di superficie.

La concessione della garanzia è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

TITOLO II

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CONVENZIONATA

Capo I

CONSORZIO REGIONALE FRA GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI

Art. 7.

Al consorzio di cui all'art. 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 48 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

Al consorzio predetto possono essere delegate in tutto o in parte le attribuzioni spettanti agli organi regionali in materia di edilizia economica e popolare.

L'assessore regionale ai lavori pubblici, sentita la giunta regionale, può, infine, affidare al consorzio ogni altro compito che ritenga utile per i fini della presente legge.

Art. 8.

Il decreto costitutivo del consorzio di cui all'articolo precedente deve indicare:

a) la denominazione del consorzio medesimo;

b) la sede;

c) la misura percentuale dei contributi dovuti dagli istituti autonomi per le case popolari;

d) i compiti attribuiti al consorzio;

e) le categorie di spese che gravano sul consorzio o restano a carico degli istituti autonomi per le case popolari;

f) la rappresentanza di ciascun istituto autonomo per le case popolari, nonchè dei lavoratori, degli utenti e della Regione, scelti in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;

g) il termine entro il quale gli enti ed organismi di cui alla precedente lettera *f)* devono designare i propri rappresentanti per la costituzione dell'assemblea consorziale e la data in cui questa deve essere convocata per provvedere alla costituzione degli altri organi del consorzio ed alla deliberazione dello statuto dell'ente.

Art. 9.

Il consorzio svolge nel campo dell'edilizia residenziale pubblica attività di intervento e coordinamento tecnico, assorbendo a tale fine compiti propri dei singoli istituti autonomi per le case popolari nel settore della progettazione e direzione dei lavori con particolare riguardo ad insediamenti residenziali organici individuati dal piano.

Esso promuove, inoltre, studi ed interventi per la sperimentazione, programmazione e uniformazione di tipologie e tecnologie in materia edilizia e impiantistica.

Il consorzio ha l'ulteriore scopo, nel rispetto delle funzioni di competenza della Regione ed in armonia con la programmazione regionale, di coordinare le attribuzioni degli istituti autonomi per le case popolari relative agli interventi di edilizia residenziale pubblica avocando a sè e unificando — previa intesa con l'assessorato regionale dei lavori pubblici — alcune branche della loro istituzionale attività.

Art. 10.

Per gli oneri relativi alla costituzione del concorzio e per l'attività e l'esercizio delle funzioni delegate, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al consorzio medesimo un contributo di lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1984.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi per le case popolari o ad altri enti pubblici della regione, contributi in annualità costanti, per un periodo non superiore a 35 anni, nella misura del 6,897386% della spesa riconosciuta ammissibile — comprensiva del costo delle aree — per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'arredamento di edifici destinati o da destinare a case albergo per lavoratori.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli istituti autonomi per le case popolari della regione contributi « una tantum » per interventi di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio degli Istituti stessi.

Art. 12.

A modifica di quanto disposto dall'art. 14, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, il limite di impegno di lire 67,39 milioni di cui alla lettera *e)* dello stesso articolo, è destinato, per lire 30 milioni, per gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo della presente legge e per i rimanenti 37,39 milioni ad integrazione del limite d'impegno di cui alla lettera *d)* dello stesso art. 14, per le finalità di cui all'art. 3, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, citata.

A modifica di quanto disposto dall'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, il contributo di lire 180,98 milioni di cui alla lettera *c)* ed il contributo di lire 327,95 milioni di cui alla lettera *e)* — per un importo complessivo di lire 508,93 milioni — vengono destinati agli interventi di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 13.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare i contributi già concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto a tale titolo.

Le domande degli enti interessati dovranno essere presentate all'assessore ai lavori pubblici entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di approvazione dell'elaborato revisionale.

Per le finalità di cui ai commi precedenti del presente articolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite d'impegno di lire 150 milioni.

Art. 14.

La misura percentuale del 6,89% del contributo regionale prevista all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è sostituita con il 6,897386%.

Art. 15.

Gli enti costruttori di cui all'art. 5 della presente legge possono chiedere che il contributo di cui all'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, venga esteso anche agli interessi di preammortamento capitalizzati, calcolati in via preventiva; in tale caso, i contributi saranno erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Capo III

EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA

Art. 16.

L'amministrazione regionale può affidare — in conformità a quanto previsto dal piano regionale di cui all'art. 1 — agli enti di cui all'art. 5 la realizzazione di progetti residenziali speciali per la costruzione di alloggi e relative infrastrutture sociali, nonchè per la riqualificazione di complessi edilizi esistenti, esclusi i centri storici.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli enti, cooperative ed imprese di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge, contributi per un periodo non superiore a 25 anni, nel pagamento degli interessi dei mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare sulle aree dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero sulle aree indicate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nell'ambito del piano decennale dell'edilizia residenziale e con le modalità di cui all'art. 3 possono tuttavia venire individuati, nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e nelle localizzazioni ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, insediamenti organici su aree da cedere in proprietà per i fini di cui al precedente comma.

Tali contributi sono concessi nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, nonchè spese accessorie, in misura superiore al 4% annuo, pari al 2% semestrale, oltre il rimborso del capitale, nei casi di interventi su aree cedute con diritto di superficie. Nei casi di cui al precedente terzo comma, l'onere massimo del 4% viene elevato al 6% annuo, pari al 3% semestrale.

Art. 17.

L'affidamento degli interventi di cui al precedente articolo viene fatto sulla base di apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di volta in volta tra il presidente della giunta regionale — o, per sua delega, l'assessore ai lavori pubblici — il sindaco del comune interessato ed il legale rappresentante dell'ente od impresa.

La convenzione di cui al comma precedente dovrà, tra l'altro, prevedere:

la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, delle opere di urbanizzazione e della costruzione; delle spese generali comprese quelle per la progettazione; degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

la revisione periodica dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione, in rapporto alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni;

la indicazione delle caratteristiche tipologiche di massima degli alloggi;

la durata della concessione del diritto di superficie;

le modalità di alienazione degli alloggi;

i criteri generali di cernita degli assegnatari degli alloggi da realizzare.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale approva con proprio decreto una convenzione-tipo da valere ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E VARIE

Art. 18.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, l'erogazione dei contributi una tantum agli istituti autonomi per le case popolari è fatta:

nella misura del 90% dell'ammontare del contributo spettante, desunto dal costo dell'opera previsto nel progetto approvato, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa, vistato dal presidente dell'istituto;

nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito di regolare approvazione, da parte dell'assessore regionale ai lavori pubblici, degli atti di contabilità finale e di collaudo.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo complessivamente percepito dall'ente beneficiario a titolo di acconto risulti superiore a quello definitivamente spettante, l'ente medesimo provvederà a versare l'eccedenza in conto entrata del bilancio regionale. Copia della quietanza d'entrata dovrà venire inviata all'organo regionale che ha emesso il provvedimento formale di concessione del contributo ed alla delegazione regionale della Corte dei conti nel termine di mesi tre dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di approvazione degli atti di contabilità finale da parte dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

In caso di mancata osservanza di tale adempimento, l'organo regionale che ha emesso il provvedimento di concessione provvederà a richiedere la sospensione prevista dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del pagamento di qualsiasi ulteriore somma per qualsiasi titolo dovuta dall'amministrazione regionale; rimane salva la facoltà dell'assessore alle finanze di prelevare dal tesoriere dell'ente, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari all'eccedenza del contributo complessivamente percepito dall'ente rispetto a quello spettante.

Art. 19.

L'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori è demandato all'istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente, il cui presidente appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.

La direzione provinciale dei lavori pubblici competente, esercita la vigilanza sul regolare andamento dei lavori di esecuzione delle opere per le quali è stato erogato il contributo di cui al precedente articolo.

A tale fine, gli istituti sono tenuti a trasmettere, alla suddetta direzione, entro 5 giorni dal visto di cui al precedente primo comma, copia dei certificati di pagamento e dei relativi stati di avanzamento dei lavori.

Quando, nell'esercizio della vigilanza di cui al precedente secondo comma, si ravvisino delle irregolarità, il Direttore provinciale interviene presso la stazione appaltante informandone contemporaneamente l'assessore regionale ai lavori pubblici. Qualora le irregolarità attengano a pagamenti effettuati indebitamente si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è sostituito dal seguente:

« La garanzia regionale ha efficacia fino a quando il mutuatario acquisisce il diritto reale su cui possa farsi gravare la garanzia ipotecaria a copertura del mutuo, ed è limitata allo ammontare del mutuo che non superi il valore garantibile con detta ipoteca ».

Gli istituti autonomi per le case popolari il cui bilancio di previsione non consegue il pareggio economico, devono ottenere la preventiva autorizzazione della giunta regionale per apportare variazioni al bilancio medesimo per far fronte a nuove o maggiori spese dipendenti da circostanze sopragiunte dopo l'approvazione di esso, nonchè per l'assunzione delle spese vincolanti il bilancio oltre l'anno.

Art. 21.

Presso ciascun istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto che la presiede;

da un funzionario dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato, o da un suo sostituto;

dal direttore dell'istituto;

da due tecnici nominati dall'assessore regionale ai lavori pubblici scelti fra gli iscritti agli albi dei tecnici del ramo;

da un rappresentante delle cooperative, nominato dallo assessore regionale ai lavori pubblici, su proposta delle associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Le funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente dell'istituto autonomo per le case popolari.

Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il progettista.

Art. 22

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 12, 15 e 17-*ter* della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, la commissione di cui all'articolo precedente esercita le attribuzioni di pertinenza degli organi tecnici regionali, limitatamente ai progetti di edilizia residenziale pubblica di cui al presente titolo II ed a quelli posti in essere dalle cooperative edilizie a totale carico, con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione.

Art. 23.

Gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nel territorio di loro competenza.

Gli schedari sono unificati a livello regionale.

E' fatto obbligo alle cooperative edilizie, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, di comunicare, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, l'elenco dei soci assegnatari unitamente ai certificati anagrafici dei rispettivi nuclei familiari.

Art 24.

E' abrogato l'art 8 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18.

Art 25.

All'art 48-*bis* della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22. modificata ed integrata con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, e aggiunto il seguente comma:

« Nello stesso modo si procede quanto taluni immobili di proprietà di un istituto autonomo per le case popolari della regione vengono a trovarsi nella circoscrizione territoriale di pertinenza di altro istituto ».

Art. 26.

Quando si verifichi inadempienza ad obblighi derivanti da disposizioni legislative o regolamentari o inerenti l'attuazione dei programmi regionali in materia di edilizia abitativa, gli enti e loro organi che siano inadempienti possono essere diffidati da parte della giunta regionale con assegnazione di un termine perentorio di esecuzione.

Qualora l'ente o l'organo diffidato non provveda entro il termine stabilito, la giunta regionale nomina un commissario per il compimento degli atti necessari.

Le spese relative sono inserite d'ufficio nel bilancio dello ente.

Art. 27.

L'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste è autorizzato a contrarre mutui allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione, sino alla concorrenza dell'importo corrispondente ai disavanzi accertati a tutto il 31 dicembre 1974.

Tali mutui sono garantiti dalla Regione per capitale ed interesse e ad essi si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18.

Art 28.

I piani delle aree per l'edilizia economica e popolare e le localizzazioni deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono contenere, fra l'altro, l'individuazione distributiva degli ambiti specifici destinati rispettivamente agli istituti autonomi per le case popolari ed agli altri enti pubblici, alle cooperative alle imprese ed ai singoli, sia per la parte concessa in diritto di superficie, che per quella ceduta in proprietà.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni ed i consorzi integreranno gli strumenti adottati con l'adempimento di cui al precedente comma.

Alle deliberazioni di cui al comma precedente ed a quelle che dispongono eventuali modifiche dell'individuazione distributiva si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, aggiunto con l'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 29.

Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:

« Vi fa inoltre parte un rappresentante dell'amministrazione regionale, nominato dalla giunta ».

TITOLO III

EDILIZIA AGEVOLATA

Capo I

OBIETTIVI E FORME DELL'INTERVENTO REGIONALE

Art. 30.

Gli interventi dell'amministrazione regionale nel settore della edilizia agevolata sono diretti a favorire la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni non di lusso da parte di società cooperative edilizie e di persone singole anche se associate.

Gli interventi privilegiano le localizzazioni delle nuove costruzioni nelle aree comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e nelle zone di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 31.

L'amministrazione regionale interviene per gli scopi di cui al presente titolo con contributi semestrali sui mutui a tale fine contratti con istituti di credito a ciò autorizzati secondo la legge dello Stato.

Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore a 20 anni ed in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessa comunque con l'estinzione del mutuo medesimo.

Il contributo non viene concesso quando le abitazioni da acquistare siano state dichiarate abitabili oltre sei mesi prima dell'acquisto.

La somma mutuata per la costruzione o per l'acquisto dello alloggio è ammissibile al contributo fino al limite massimo di lire 15 milioni.

Art. 32.

I contributi di cui all'articolo precedente sono commisurati in ragione di lire 70 mila annue per ogni milione di lire mutuato quando vengono richiesti da società cooperative — sempre che ciascun socio si trovi nelle condizioni di cui allo art. 42 della presente legge, consegua un solo alloggio nella cooperativa e la stessa sia amministrata direttamente ed esclusivamente da soci — o quando si tratti di costruzioni comprese nei piani di zona di cui all'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, o nelle zone di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; in ragione di lire 50 mila negli altri casi.

Per le frazioni di milione le misure unitarie di contributo di cui al comma precedente sono proporzionalmente ridotte.

Art. 33.

L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, in alternativa ai contributi di cui al precedente art. 31, contributi ventennali costanti commisurati in ragione di lire 9.200 annue per metro quadrato di superficie utile delle abitazioni, quando richiedente sia una società cooperativa — sempre che ciascun socio si trovi nelle condizioni di cui all'art. 42 della presente legge, consegua un solo alloggio nella cooperativa e la stessa sia amministrata direttamente ed esclusivamente da soci — o quando si tratti di costruzioni localizzate nei piani di zona di cui all'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, o nelle zone di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; di lire 6.500 negli altri casi.

La superficie utile a base della determinazione del contributo di cui al comma precedente non può superare mq 110.

I contributi di cui al primo comma sono corrisposti annualmente, entro il primo semestre di ciascun anno a decorrere da quello successivo al rilascio del certificato di abitabilità.

Art. 34.

La concessione dei contributi di cui agli articoli 31 e 33 è subordinata alla condizione che si tratti di abitazioni non di lusso e che la superficie utile degli alloggi da costruire o da acquistare non superi i 110 mq; quando la famiglia è composta da più di 5 membri, può essere consentito l'aumento di 15 mq di superficie per ogni persona in più delle 5.

Art. 35.

Qualora, per la costruzione degli alloggi, i richiedenti abbiano ricevuto anticipazioni dagli istituti mutuanti, sui relativi interessi di preammortamento può essere concesso un contributo, commisurato in ragione del 50% degli interessi stessi,

per un periodo non eccedente i due anni dalla data della loro decorrenza e fino al limite massimo di capitale mutuato di lire 15 milioni.

Art. 36.

Ai fini della costruzione di alloggi per i propri soci da realizzare con finanziamenti regionali o statali, le cooperative edilizie della regione, per la progettazione, l'aggiudicazione e la direzione dei lavori, possono avvalersi degli istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti o del loro consorzio.

Per le prestazioni di cui al comma precedente gli istituti autonomi per le case popolari o il loro consorzio hanno titolo ad un compenso complessivo non superiore al 6% del costo delle opere.

Capo II

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI AGLI EMIGRANTI

Art. 37.

La Regione favorisce il rientro dall'estero dei lavoratori della regione Friuli-Venezia Giulia emigrati e delle loro famiglie, anche attraverso particolari agevolazioni nel settore dell'edilizia abitativa.

Le disposizioni del presente capo non si applicano nel caso in cui alla data della presentazione della domanda di contributo, il lavoratore emigrato non abbia già compiuto un biennio di permanenza all'estero per ragioni di lavoro e se, pur avendo compiuto tale biennio, sia rimpatriato da oltre sei mesi.

In via transitoria, il termine di sei mesi di cui al comma precedente, non viene applicato per gli emigranti che siano rientrati dal 10 gennaio 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 38.

Ai lavoratori emigrati, o loro coniugi non legalmente separati, le unità di contributo di cui ai precedenti articoli 31 e 33 si applicano nella misura, rispettivamente di lire 70 mila annue per ogni milione di lire mutuato e di lire 9.200 per ogni metro quadrato di superficie utile, a prescindere dalla ubicazione o meno delle costruzioni nei piani di zona richiamati dalle predette norme.

Art. 39.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli emigranti e loro coniugi non legalmente separati che ne facciano richiesta, contributi pluriennali per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento e ristrutturazione di edifici residenziali di loro proprietà.

La ristrutturazione può comprendere ampliamenti quando gli stessi si rivelino necessari in rapporto alle esigenze del nucleo familiare.

Il contributo viene commisurato in ragione di lire 70 mila annue per ogni milione mutuato e viene erogato semestralmente per un periodo non superiore a 20 anni ed in ogni caso non eccedente la durata del mutuo e cessa comunque con l'estinzione del mutuo medesimo.

Il contributo stesso può essere erogato, anche in assenza di mutuo, nella misura annua di lire 50 mila per ogni milione di spesa ritenuta ammissibile per un periodo di 20 anni.

Per le frazioni di milione, la misura unitaria di contributo, di cui ai commi precedenti, viene proporzionalmente ridotta.

La somma ammissibile a contributo, di cui ai commi precedenti, non può superare il limite di lire 7 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma si prescinde dal limite di superficie.

I lavori previsti dal primo comma dovranno essere compiuti nel termine di due anni dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda di cui al successivo art. 44.

Ai fini della concessione definitiva dei contributi di cui al presente articolo, gli interessati devono far pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata da un tecnico professionalmente abilitato in rapporto alla natura degli stessi, e, ove del caso, il permesso di abitabilità rilasciato dall'autorità comunale competente, entro il termine di 2 anni dalla data del provvedimento con il quale è stata accolta in via provvisoria la domanda.

Art. 40.

I termini di cui agli articoli 44, secondo comma, 45, secondo e terzo comma, della presente legge sono prorogati di sessanta giorni, qualora i richiedenti siano un lavoratore emigrato all'estero od il suo coniuge non legalmente separato.

Il lavoratore emigrato è inoltre dispensato, per un periodo non superiore a 5 anni, nel caso in cui debba prolungare la sua permanenza all'estero, dall'obbligo di cui al primo comma del successivo art. 47, fermo restando il divieto di vendita dello alloggio.

Art. 41.

In deroga a quanto previsto dal successivo art. 50, gli emigranti, o i loro coniugi non legalmente separati, che abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, senza che la stessa sia stata accolta in via provvisoria ai sensi dell'art. 7 di detta legge, possono, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere che alla determinazione dell'importo del contributo si proceda secondo quanto previsto dal precedente art. 38.

Capo III

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E VARIE

Art. 42.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Titolo coloro:

a) che non abbiano la cittadinanza italiana;

b) che non abbiano la residenza in un comune della Regione; tale disposizione non si applica a coloro che dimostrino di svolgere attività lavorativa nel territorio regionale da almeno tre anni o da due anni all'estero, se trattasi di lavoratore emigrato che prima dell'espatrio risiedeva nel territorio regionale;

c) che siano proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili;

d) che fruiscano, all'atto della presentazione della domanda, di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 5.000.000, e, per il caso in cui il nucleo familiare sia composto da più di 4 persone, superiore a lire 6.000.000; per gli emigranti che richiedono i contributi di cui ai precedenti articoli 38 e 39, il limite di reddito viene fissato a lire 7.500.000;

e) che abbiano già altra volta fruito di provvidenze dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione o per l'acquisto di abitazioni anche mediante assegnazione a riscatto;

f) che costruiscano od acquistino più di un alloggio; tale esclusione opera anche nel caso in cui gli ulteriori alloggi vengano costruiti od acquistati dai familiari, conviventi ed a carico, e nei loro confronti.

Le esclusioni di cui alle lettere *c*) ed *e*) del precedente comma, si applicano anche nei confronti dei richiedenti il cui coniuge, non legalmente separato, ed i figli conviventi a carico si trovino nelle condizioni indicate.

Art. 43.

Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alle direzioni provinciali dei lavori pubblici nel territorio di competenza delle quali i richiedenti intendono costruire od acquistare le abitazioni.

Ciascuna domanda deve contenere le dichiarazioni dell'interessato concernenti:

a) la sussistenza della condizione di cui all'art. 34 della presente legge per coloro che intendono costruire od acquistare l'abitazione;

b) i dati catastali relativi all'alloggio prescelto, per gli acquisti; quelli riferiti all'area su cui si intende edificare l'immobile per le costruzioni, precisando, in quest'ultimo caso, se dell'area stessa il richiedente sia o meno già proprietario;

c) i dati catastali e quelli relativi all'ubicazione dell'alloggio, per gli interventi previsti dall'art. 39, nonchè l'impegno di compiere i lavori nel termine di due anni;

d) una relazione indicante le opere che si intendono eseguire con la previsione di spesa per gli interventi di cui al precedente art. 39;

e) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 42.

Art. 44.

L'accoglimento in via provvisoria od il rigetto delle domande è deciso dal direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente; l'accoglimento suddetto potrà essere contestualmente subordinato, se del caso, a particolari prescrizioni progettuali o modalità esecutive. Il direttore provinciale dei lavori pubblici accerta altresì la congruità della spesa indicata nelle domande di cui al precedente art. 39.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo, possono essere fissati dai direttori provinciali dei lavori pubblici termini perentori non inferiori a 30 giorni per la presentazione dei documenti ritenuti all'uopo necessari.

L'inosservanza dei prefissati termini comporta la decadenza della domanda, che viene dichiarata dal direttore provinciale dei lavori pubblici e notificata all'interessato.

Art. 45.

Al fine di ottenere la concessione definitiva dei benefici previsti dall'art. 31, i richiedenti devono far pervenire ai competenti direttori provinciali dei lavori pubblici il contratto di mutuo ed, in caso di acquisto, anche quello di compravendita dell'alloggio.

I contratti di cui al comma precedente devono pervenire alla direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine di tre mesi decorrenti dalla data della loro registrazione e, comunque, entro e non oltre tre anni dalla data del provvedimento col quale è stata accolta, in via provvisoria, la domanda ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Per ottenere la concessione dei contributi previsti dagli articoli 31 e 33, i richiedenti devono far pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici, nel termine di tre anni dalla data del provvedimento di cui al primo comma dell'art. 44, il certificato di abitabilità dell'alloggio costruito.

Possono essere concesse eventuali proroghe qualora il richiedente dimostri di aver richiesto il rilascio di detto certificato almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma precedente e non lo abbia ottenuto per cause a lui non imputabili.

L'inosservanza dei termini fissati dai precedenti commi comporta la decadenza della domanda, da pronunciarsi nel modo indicato al terzo comma dell'art. 44.

Art. 46.

Sulla base della documentazione presentata e degli eventuali ulteriori accertamenti che si ritengano necessari, il direttore provinciale dei lavori pubblici determina l'ammontare del contributo e lo concede in via definitiva; dispone inoltre il pagamento dei ratei maturati a favore del beneficiario, dandone comunicazione agli interessati, ed emette il ruolo di spesa fissa.

Art. 47.

Gli alloggi per i quali siano stati concessi i benefici previsti dal titolo III della presente legge e dalla legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, devono essere occupati dai beneficiari per non meno di un decennio dalla data del provvedimento di concessione definitiva del contributo. Per il medesimo periodo è fatto divieto di locare e di vendere l'alloggio.

Tuttavia, per comprovati motivi, l'assessore ai lavori pubblici può dispensare il beneficiario del contributo dall'obbligo di occupare l'alloggio, come pure può autorizzarne la locazione o la vendita prima della scadenza del decennio, a favore di soggetti non esclusi dai benefici a norma dell'art. 42 della presente legge.

In difetto dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, la mancata occupazione dell'alloggio e la locazione o la vendita determinano la decadenza dal contributo.

La decadenza è dichiarata con provvedimento del direttore provinciale dei lavori pubblici ed importa l'obbligo, per il beneficiario, di restituire sia i contributi direttamente corrispostigli che quelli già versati dall'amministrazione regionale allo istituto mutuante.

La stessa decadenza e con gli stessi effetti viene dichiarata in caso di vendita delle quote di partecipazione ad una società cooperativa edilizia prima che siano decorsi dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità dell'alloggio assegnato al socio alienante.

Art. 48.

All'adeguamento dei limiti di reddito di cui alla lettera *d*) dell'art. 42 si provvede mediante decreto del presidente della giunta regionale.

Analogamente il presidente della giunta regionale può inoltre, in relazione al variare dei tassi d'interesse e del costo delle costruzioni edilizie, provvedere all'adeguamento dei limiti di somma di cui agli articoli 31, ultimo comma, e 39, sesto comma, nonchè delle unità di contributo di cui agli articoli 32, 33 e 39 terzo e quarto comma.

Art. 49.

L'assessorato dei lavori pubblici comunicherà annualmente al consiglio regionale l'elenco dei destinatari dei contributi previsti dagli articoli 16, 31, 33 e 39 della presente legge.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'EDILIZIA AGEVOLATA IN ACCOGLIMENTO DI DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1967, N. 27.

Art. 50.

Le norme della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alle domande di contributo presentate successivamente al 10 gennaio 1974.

All'esame istruttorio ed alla determinazione dell'importo del contributo per le domande presentate fino a tutto il 10 gennaio 1974 e tuttora non accolte in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, si procede, in via transitoria, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 27, con preferenza, nell'ordine, rispettivamente per quelle che si riferiscono a costruzioni localizzate nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, per quelle presentate da società cooperative — sempre che ciascun socio si trovi nelle condizioni di cui all'art. 42 della presente legge, consegua un solo alloggio nella cooperativa e la stessa sia amministrata direttamente ed esclusivamente da soci — e da emigranti ai sensi della legge regionale 26 giugno 1970, n. 24.

Art. 51.

Ai fini di cui al precedente articolo, le attribuzioni dello assessore ai lavori pubblici e della commissione di cui allo art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, sono assunte dal direttore provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, il quale ove ricorrano i presupposti di legge, concede il contributo nella misura massima prevista dal quarto e dal sesto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 27 medesima, ove non sia già stata stabilita dalla suddetta commissione una misura diversa.

Art. 52.

Sono abrogate le norme della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, che siano incompatibili con quelle del presente titolo.

Art. 53.

I provvedimenti che il direttore provinciale dei lavori pubblici adotta nell'esercizio delle attribuzioni previste dal presente titolo sono definitivi.

NORME FINANZIARIE

Art. 54.

Per gli scopi previsti dall'art. 10 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo I, sezione III, rubrica n. 9, categoria IV, il cap. 791 con la denominazione: « Contributo per la costituzione, l'attività e l'esercizio delle funzioni affidati al consorzio regionale fra gli istituti autonomi per le case popolari » e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 60 milioni autorizzata dal surrichiamato art. 10 per l'esercizio 1974 fa carico al precitato cap. 791 e l'onere di pari importo relativo a ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 55.

Per le finalità di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5356 con la denominazione: « Contributi annui costanti trentacinquennali agli istituti autonomi case popolari della regione, sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare » e con lo stanziamento di lire 300 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato cap. 5356 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 56.

Per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1974, il limite d'impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5357 con la denominazione: « Contributi annui costanti trentacinquennali alle società cooperative edilizie per la costruzione di case di abitazione destinate ai propri soci che posseggano i requisiti di cui allo art. 3 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e successive modificazioni » e con lo stanziamento di lire 300 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato cap. 5357 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 57.

Per le finalità di cui all'art. 16 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1998.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5358 con la denominazione: « Contributi annui costanti venticinquennali agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell'art. 5 della presente legge, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » e con lo stanziamento di lire 400 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 9 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 400 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato cap. 5358 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1998 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 58.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l'art. 13, terzo comma, della presente legge, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5359 con la denominazione: « Contributi trentacinquennali, integrativi di quelli già concessi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1969, n. 15, e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 43, al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, eccedenti gli accantonamenti previsti in progetto » e con lo stanziamento di lire 150 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 150 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato cap. 5359 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 59.

In relazione alla spesa autorizzata con l'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, come modificato dall'art. 12, secondo comma, della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa complessiva di lire 7.588,9 milioni sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 67, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e precisamente:

a) lire 4.960,93 milioni per gli interventi di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;

b) lire 1.089,14 milioni per gli interventi di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;

c) lire 1.029,90 milioni per gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18;

d) lire 508,93 milioni per gli interventi di cui all'art. 11, secondo comma, della presente legge.

Art. 60.

In relazione alla comunicazione di assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 67, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel bilancio regionale saranno istituiti, con le modalità previste dagli articoli 7 e 12 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1, corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per gli specifici interventi ed entro i limiti di importo autorizzati dall'art. 59 della presente legge.

Art. 61.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 31 e 33 della presente legge, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 285 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 285 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5360 con la denominazione: « Contributi semestrali costanti sui mutui contratti per la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni da parte di società cooperative edilizie e di persone singole anche se associate oppure contributi ventennali costanti commisurati per metro quadrato di superficie utile delle abitazioni » e con lo stanziamento di lire 285 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 285 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1974, fa carico al precitato cap. 5360 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 62.

Per le finalità di cui agli articoli 38 e 39 della presente legge e autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5361 con la denominazione: « Contributi semestrali costanti a favore degli emigranti e loro congiunti, non legalmente separati, per la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni, nonchè per lavori di consolidamento, risanamento, completamento, ammodernamento e ristrutturazione di edifici residenziali di loro proprietà » e con lo stanziamento di lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato con il primo comma del presente articolo, fa carico al precitato capitolo 5361, e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 fa carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 63.

Per la copertura contributiva delle domande di cui allo art. 50, secondo comma, della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 650,5 milioni.

Le annualità conseguenti al limite di impegno autorizzato col precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 650,5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

L'onere di lire 650,5 milioni, relativo all'annualità dell'esercizio 1974, fa carico al cap. 5353 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento viene elevato a lire 1.450,5 milioni mediante:

a) prelevamento di lire 155 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio dell'esercizio 1974);

b) storno di lire 320 milioni dal cap. 7806 al cap. 5353 del bilancio corrente;

c) utilizzazione del limite d'impegno di lire 175,5 milioni dello stanziamento di cui all'art. 64 della presente legge.

L'onere di lire 650,5 milioni, conseguente alle singole annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.

Art. 64.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo II, categoria X, rubrica n. 1, il cap. 423 con la denominazione « Acquisizione dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13 » e con lo stanziamento di lire 175,5 milioni.

Art. 65.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 12, primo comma, della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, nell'importo di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2008.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo III, fondi statali, sezione III, rubrica n. 2, categoria XI, il cap. 7808 con la denominazione: « Contributi annui costanti sulla spesa riconosciuta ammissibile, a favore degli istituti autonomi per le case popolari o di altri enti pubblici della regione, per la costruzione, l'acquisizione, l'ampliamento e l'arredamento di edifici destinati o da destinare a case albergo per lavoratori » e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 7805 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 il cui stanziamento viene ridotto da lire 67,39 milioni a lire 37,39 milioni.

L'onere di lire 30 milioni relativo all'annualità autorizzata con il primo comma del presente articolo, fa carico al precitato cap. 7808 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1975 al 2008 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 66.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 35 della presente legge è autorizzata nell'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 5362 con la denominazione: « Contributi una tantum sugli interessi di preammortamento relativi ai mutui contratti per la costruzione di alloggi da parte di società cooperative edilizie e di persone singole, anche se associate » e con lo stanziamento di lire 50 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica n. 9 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 67.

Per la concessione della garanzia integrativa di cui all'art. 6 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito al titolo II, sezione III, rubrica n. 3, categoria XIV, il cap. 5254 « per memoria » con la seguente denominazione: « Oneri derivanti dalla concessione di garanzie integrative sui mutui contratti per interventi nell'edilizia abitativa sovvenzionata, convenzionata e agevolata ».

Art. 68.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 12, primo comma, della presente legge circa la modifica della lettera *d*) dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1973, n. 18, lo stanziamento del cap. 7804 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 viene elevato da lire 28,53 milioni a lire 65,92 milioni mediante storno dell'importo di lire 37,39 milioni dal cap. 7805 dello stesso stato di previsione della spesa, che viene conseguentemente soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 settembre 1974

COMELLI

(8163)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743060)